ALLEGAZIONE NELLA CAUSA FERONI E FERONI SOPRA LA NULLITÀ DI...

Attilio Maria Bruni, Cosimo Ulivelli

FLORENTINA
NULLITATIS DONATIONUM.

La mostruosa serie di tanti atti obbligatori, e di così enormi ed eccessive Donazioni, che nel progresso di questa causa siamo andati scuoprendo, aver fatte nel corso di sua vita il defunto Signor Marchese Alessandro Ferroni, prima a favore della Signora Marchesa Gostanza sua Madre, e poi a favore del Signor Marchese Ubaldo di lui Fratello, alla custodia, governo, ed amministrazione de' quali fu sempre sottoposto, finchè visse; Atti tutti infra i vivi, e spogliativi di Donatorio, che ridussero il Donante dallo stato di una massima opulenza a quello di una estrema mendicità, e decozione, poichè spogliatosi a poco a poco del ricchissimo suo Patrimonio, e d' un' annua entrata, che aveva, di circa a scudi quattromila cinquecento, si ridusse a morire privo affatto d' ogni assegnamento, e carico ancora di debiti, in cospicue somme contratti coll' istesso suo Signor Fratello Donatario, e Amministratore; Ed atti tutti stati sempre con grandissima gelosia tenuti segreti ed occulti, per tutto il tempo che ha vissuto il medesimo Donante, agli altri suoi Sigg. Fratelli, e specialmente al Sig. Marchese Cavalier Francesco nostro Principale. La mostruosa serie, dico, di simili atti, e donazioni, ci ha quasi costretti contro voglia, non già come malamente ci oppone la Parte avversa, a variare la nostra difesa.

fesa.

fesa, con recedere da quei fondamenti, per i quali fino all'ultima evidenza nelle passate nostre Scritture, si è provata la nullità delle tre Donazioni, che sole vennero alla luce dopo la morte del suddetto Signor Marchese Alessandro, e avanti che fosse intentato questo Giudizio, ma e promoovero bensì cumulativamente a quelli, ancor l'altro fondamento dell'invalidità e insussistenza degli atti tutti, e di tutte le Donazioni, che ora cadono in disputa, per l'imbecillità e stupidezza di mente del defunto Donatore, che quanto è certa per se stessa, e fino al pubblico tutto già palese e notoria, si rende vieppiù manifesta e incontrovertibile dagli atti medesimi, e dalle circostanze che gli accompagnano. Qual fondamento ci eramo per il passato astenuti di addurre, mentre in rapporto alle tre Donazioni, sopra le quali fu incominciata la causa, provandosi quelle per gli altri egualmente forti, e sicuri fondamenti, di sua natura nulle e inefficaci, lo avevamo creduto superfluo, ò da potersi almeno impunemente dissimulare, e tacere, lo che non è più praticabile dopo lo scuoprimento di tanti e tanti atti, mediante i quali, con una profusione senza esempio, è stato dilapidato un ricchissimo Patrimonio, e si è ridotto il Donante a morir decotto per gl'immensi debiti fatti con l'istesso suo Amministratore, dopo avergli donato tutte le proprie sostanze.

Per dimostrare per tanto, con qual maggior metodo, che sia possibile in una materia sì intrigata, ed involuta, la nullità di tutti gli atti fatti dal prefato Signor Marchese Alessandro, tanto a favore della Madre, che del Fratello, proveremo, che essi furono nulli. 1°. Per essere stati fatti dall'Amministrato a favore de' suoi Amministratori. 2°. Per la loro clandestinità, e imprudenza, e successiva occultazione. 3°. Per l'imbecillità, e stupidezza di mente del detto Signor Marchese Alessandro.

E ad effetto di non confondere una cosa con l'altra, daremo a parte l'Epilogo di quei fondamenti, per i quali nelle passate Scritture si è provata la nullità delle sopraddette tre Donazioni, precisivamente dalla qualità della persona del Signor Donante.

ARTICOLO PRIMO.

Della Nullità degli Atti, e Donazioni controverse, come fatte dall' Amministrato a' suoi Amministratori.

Risulta incontrovertibilmente dagli atti, conforme con tutta chiarezza ha dimostrato il Signor Dottor Rossi nelle sue molto dotte, ed erudite, e ben fondate Scritture, che il suddetto Signor Marchese Alessandro per la notoria sua imbecillità, e stupidezza di men-

mente, come incapace di regolare i propri interessi, ed accudire alla Zienda del suo pingue Patrimonio, restò sempre sottoposto anche fatto maggiore, e terminata la Tutela della Madre, alla di lei custodia, governo, ed amministrazione fin a tanto che ella visse, e dopo la di lei morte rimase sotto la custodia, governo, ed amministrazione del Signor Marchese Ubaldo suo Signor Fratello, in cui continuò a vivere fino al tempo di sua morte, onde essendo gli atti tutti, e tutte le Donazioni, che cadono in controversia, stata sempre fatti a favor della Madre, o del Fratello, ne rispettivi tempi, ne quali il medesimo Donante viveva sotto la loro Amministrazione, Da ciò ne risulta, che come contratti fatti dall' Amministrato a favore de propri Amministratori, hanno tutti il vizio di una certa, e patente nullità.

Le Leggi Romane, che richiedono nel contrattare, oltre la massima buonafede, la libera, e spontanea volontà de contraenti, hanno sempre avuti in odio i contratti fatti con persone, che o per esser subordinate, o per altri riflessi, troppo facilmente possano esser state indotte a fare il contratto a proprio danno e pregiudizio.

I Presidi, ed i Rettori delle Provincie non potevano a proprio comodo contrattare, neppure per terza persona, con alcun suddito di quel luogo, che reggevano e governavano per la Romana Repubblica *L. 2. & 6 Cod Theodos. de his quae Adm. vel Off publ ger. L. non licet 46. & L. qui officii causa 62 ff de contrah empt L. Principalibus 33* ed ivi la *Glos* alla parola *exerceant ff. de reb. cred. L. aufertur 46 § 1. ff. de iur. Fisc.* = ivi = *quod a Praeside, seu Procura= tore, vel quolibet alio in ea Provincia, in qua administrat, licet per =suppositam personam, comparatum est, infirmato contractu vindicatur, =& aestimatio eius Fisco infertur* = *L. unic Cod de contract. Iudic. Cuiac lib 16 observ. cap 13 Voet in Pandect lib 18 tit 1 num 10 Peregr. de iur. Fisc lib 4. tit. 7 num 5 e 6. Altimar. de nullit contract tom. 3 rubr. 1 quaest. 14. sect. 2. num 1 e segg.*

In alcuni casi fu per la medesima ragione della non creduta totalmente libera volontà, proibito il contrattare a Medici con gl' infermi *L. Medicus 3* ed ivi la *glos* e i *DD ff. de var. & extraord cognit.* ed al Procuratore, o all' Avvocato con i suoi clienti *L. Quisquis Cod de postul.* = ivi = *Praeterea nullum cum eo litigatore contractum, quem = in propriam receperit fidem ineat Advocatus, nullum conferat pactionem* = la *Rot. avanti l' Emer. decis 388. num 1.*

Al Tutore parimente, è vietato qualunque occulto, e clandestino contratto con il proprio pupillo, e solo in qualche caso gli è permesso il contrattare col medesimo, quando ciò faccia palesemente, con tutta la circospezione, e buonafede, e senza inferirli il minimo danno, o pregiudizio *L. Pupillus 5. & L. seq ff. de auctor & consil. Tutor. L. non existimo 55. ff. de admin Tutor.* = ivi = *& multum refert*

 pa-

= palam aperteque debitorem se, ut extraneum, & quemlibet faceret pupillo, aut sub administratione Tutelae pupilique animae, latenter sua = commoda pupilis pecunia tuvaret = L. cum ipse 5. Cod de contrab empt. glos. & Bartol. in L. Si in emptione 34. in fin. ff de contrab empt. Cusat in lib 33 Paul. ad Edict. & in dicta L. 34. tom 1. impress. Lugdun pag. 1278 = ivi = quod fit palam, bonafide fieri videtur, quod = fit clanculum in malaefidei suspicionem venit &c. Quint. L. 5. inst cap. = 1. dicam bona mente factum, ideoque palam, malo, ideoque ex insi-= diis, noctu, in solitudine = Dovendosi intendere per contratto fatto palesemente quello, che sia autorizato dal Giudice, oppur fatto all'asta pubblica *Hermes in Pandect. lib. 26. tit. 8. par. 4. § 338. Rebuff. ad constit. Gall. tom 2 in tract. de Donat glos 2. numer. 4. e segg. Surd. cons. 9 num. 39. Molin. de just. & iur. disp 224. § rei minoris Cavalcan. de Tutor. num. 177. e segg. Guttier de Tutel. & Cur. par 2. cap 15. num. 5. e segg. Cald. de empt. & vendit cap. 17. num. 9. Salgad. in labyr. Credit par. 1. cap. 13 §. 2. num. 10 la Ruot. avanti l'Ansald. decis. 426. num. 6.*

E neppure finita la Tutela può il Tutore contrattare col pupillo avanti di aver reso esatto conto della sua amministrazione, come dopo il *Seccin. tan. cons. 48 num 15. vol. 1.* fermano *Cald in L. si Curatorem verb. contractum fecisse num. 23. vers. cum enim Cod de in integr. rest. Guttier. de Tutel. & Cur. par. 2. cap 25 num. 20. Galganett. de Tutel quaest. 55 num. 6. Hermosil. ad Lop tom 1. tit. 4 par 5. Leg. 1 glos. 5. num 8* prorogandosi l'Ufizio del Tutore fino all'intiero, e preciso rendimento de Conti *L. sin autem 5. §. ult ff de Administr & peric Tutor. L. si Tutor 13. in princ ff de Tutel. & ration distrab L. Tuter. post puberem 11. Cod arbitr. tutel Cancer var resol. par. 1 cap 7 num. 144. e segg e par 3. cap 1. num 634. Antenell. de temp legal. lib 2 cap 97 num 15. Faber in Cod lib 5. tit 29 defin 1. 2. e 3. la Ruot avanti Serafin. decis 82 num 4. la Ruot nostra nella Neapolitana Tutelae de Andreinis 31. Augusti 1691 §. Nam id pag. 27 avanti i già Signori Auditori Finetti, e Venturini*

Ed a similitudine del Tutore l'istessa proibizione si estende al Curatore, e a qualsivoglia Amministratore, o sia di ragione, o di fatto *L. si in emptione 34 in fin. ff de contrab. empt = ivi = Tutor rem pu-= pilli emere non potest, idemque porrigendum est ad similia, idest ad = Curatores, Procuratores, & qui negotia aliena gerunt = Novell. 72 §. quod si quis Auth ut hi, qui oblig. se hab. perhib. resinuer. in fin = ivi = & haec dicimus in omni curatione, in quibus cumque curas ali-= quorum introducunt leges, prodigorum forte, aut furiosorum, aut a-= mentium, aut si quid aliud tam lex dixerit, aut si quid inopinabile na-= tura advenerit = auth. minoris debitur in fin. Cod qui dar. Tutor. vel Curat. poss. Bald. in l. cum ipse num. 3. Cod. de contrab. empt Curat.*

ad

ad dict. L. 34. §. ult. ff. de contrah. empt. = ivi = *Et haec quidem omnia, quae diximus de Tutore, & pupillo &c producenda etiam sunt = ad similia, simileve res, & ad Protutorem, vel Negotiorum gesto= rem, ut & ii, nec temere, nec latenter sibi possint emere rem adole= scentis, aut Domini Negociorum* = ed ivi pariment il *Fabro* ne *rational. Noodt. in Pandect. lib. 18. tit. 1. §. Sic etiam*, dove nota in fine, = ivi = *aequitas interim, & ratio hujus juris fuit summa, ne ma= gis raptus esset, quam emptio* = *Voet in d. tit. num. 9.* = ivi = *quae vera = de Tutoribus cauta, ea quoque in Curatoribus, Procuratoribus, Testa= mentorum executoribus, aliisque similibus, qui aliena gerunt Negocia, = probanda sunt* = *Alex. cons. 4. num. 6. ed ivi Molin in addit. lib. 3. Caldas. de empt. & vendit. cap. 17. num. 9. Salgad. in labyr. Credit. par. 1 cap. 13. § 2. num. 2. e num. 3.* = ivi = *Sicuti ad alios, qui Curato= rum ope juvantur, & ad omnes Administratores* = *Montan de Tutor. cap. 30. num 60* = ivi = *extenditur conclusio in omni administratore, = qui non potest pro se emere bona illius, cujus administrat* = *Sabell. in prax. §. Administratori num. 12. De Luc. de Testam. disc. 89. num. 15. e 16. la Rota avanti Cocin. decis. 1346 num. 20.* e fu detto nella *Florentina, seu Piscien. Commenda 30. Augusti 1754. §. Or con que= sta qualità. e veste di Economo pag. 39. e segg. avanti l' Illustrissimo Signor Auditor Cavalier Venturini, ed Eccellentissimo Signor Avvocato Meoli, confermata in seconda Istanza ne terreno per il Clarissimo Signor Avvocato Oradini, dagl' Illustrissimi Signori Auditori Soldani, Baldigiani, e Santucci.*

La Donazione poi, o si faccia dal Pupillo al Tutore, o dal Minore al Curatore, o da qualunque altro, che viva sotto l' altrui governo, ed Amministrazione, a favore del proprio Amministratore, come un' atto, che di sua natura è sempre Lesivo al Donante, è indubitamente nulla, e invalida *Castrens. cons. 350. num 2 in fin e num 3. lib. 2.* ivi = *Et ideo non valuit ipso jure donatio, quia facta fuit ab illo, = qui non habebat suarum rerum administrationem. Item quia facta est = Curatori, & sic praesumitur facta malafide ff. de auctor. tutor. L. Pu= pillus &c. Item dico quod licet non valeret datio Curatoris, tamen = haec donatio, non valeret, nam ipse putabat valere dationem, & tene= retur bene, & legaliter administrare, & postea quod non curasset, eam= dem fidem, & diligentiam tenebatur praestare, quam verus Curator, = ut ff. de eo qui pro tut. L. penult. sed si alteri fuisset facta Dona= tio ipso consentiente, non valeret, quia donare non est administrare, = sed dissipare ut ff. de Curat. furios. L. ab agnato & L. fin. &c. = sive tenetur actione Negotiorum gestorum ad similitudinem Tutoris pu= tativi, qui tenetur actione pro tutela &c Ergo si facta est sibi, simili= ter non debet valere, nec sibi ex ea jus quaeri, quia cujus rei nomine = sibi tenetur, ejusdem rei nomine contra te non possum actionem, vel jus = quaerere Cod. de furt. L. apud antiquos. Ad hoc bene facit, quod le=*

 =ge-

= ge cavetur, quod sicut non valet donatio facta verae uxori, sic etiam
= ei putativa sit uxor, ne melioris conditionis sit putativa, quam vera
= uxor ff de Donat. inter vir. & uxor L. 3. §. 1. Unde sicut non
= teneret Donatio, si esset verus Curator, sic etiam si est putativus, u-
= troque enim casu fraudem committeret, donationem recipiendo, cum ne
= alteri fieret, studere debent, sicut in fidejussore dicimus, qui cum pignus
= Debitorum juxta fidem praestitam luere debet, si ipsum emit, etiam tam-
= quam alius, tenetur actione mandati propter dolum resinuere ff man-
= dati L. si mandato § 1. Cod. de dol. &c. hinc ergo Curator putati-
= vus donationem recipiendo tenetur etiam actione Negotiorum gestorum
= arg. dictor. jur. &c. = riferito, e loquuto dal Tasi litt. A concl 565.
num 31. e segg. Duaren. in reg 31. incip Administratores concl 2. Rebuff
ad Constit Gall tom. 2. glos. 2. de Donat. ivi = quia alias Tutores, &
= alii administratores suos pupillos, & hos, quos regerent, spoliarent, ut
= malis facinus, sicut eos tueri debeant, & dicerentur tollitores, & non
= tutores, ut dicit Alberic. in L. 1 ff de Tutel. = e glos. 9. in princ. num.
1. e 2. e num. 14 in fin. ivi = & idem in aliis, qui Curatorum ope ju-
= vantur = Guttier. cons. 14. num 14. dove soggiunge al num 16 ivi
= sed praefata donataria est filia Curatoris subjecta ejus juri, igitur prae-
= dicta donatio est nullius momenti, etiamsi praedictus defunctus mentecaptus
= minime fuisset, propter hanc solam rationem, quod facta fuerit filiae
= Curatoris ipsius, quod est prohibitum A fortiori igitur non valebit con-
= currente praedicto mentis defectu &c e più sotto ivi = Nam respondeo,
= quod praefati Doctores loquuntur in contractu, vel Donatione facta cui-
= cumque administratori &c. = Tusch. litt. T. concl 451 num 1 Bar-
bos. in L. cum ipse 5. num, 5. Cod. de contrah. empt. Hermosill. ad Lop.
tit. 5 part 5. L. 4. glos. 9. num 2. Salgad. in Labyr Credit par 1. cap 13.
§. 2. num. 3. Guttier. de Tut. par. 2. cap. 15 ex num. 23 & pl segg.
da vedersi Galganett. de Tutel. & Cur. lib. 3 quaest. 55 num 8. e 9. a
num. 12 Masiard. de probat. concl. 531. num. 148. Caren. resol 3 num.
19 Rot. dec 586. num 10. e segg par. 5. rec. ivi = Secundo tollitur,
= quia cum donatio fuerit nulla, & fraudolenta, ex eo, quod minor non
= potest donare Curatori, juramentum non potuit confirmare donationem,
= cum illud tamquam continens turpitudinem ex parte Curatoris recipien-
= tis, & iniquitatem ex parte minoris jurantis, servari non debeat: =
= Guttier &c. Quae doctrina procedit etiam in Curatore non confirmato,
= & in quo libet alio Administratore Rebuff &c etiamsi Administrator re-
= nunciaverit curae, vel Administrationi ante donationem, ut praetendi-
= tur in hoc casu, vel alias ficta fuerit cura, dum Curator, seu Ad-
= ministrator non potuit alium Curatorem. L. Si autem §. Si Tutor ff de
= adm. Tut. &c. = & dec. 321. num. 1. tom. 7. Naperr.

E parimente nulla, e invalida reputar si deve qualunque donazione fat-
ta dalle persone subordinate a favore de loro Superiori, o di quelli,
sotto la direzione, o governo de quali esse vivino, quando secondo

il

il retto arbitrio del Giudice possa cadervi un giusto sospetto, che siano state indotte a donare per timore reverenziale. *Socin Sen cons. 263 num 3. tom. 2. Sard. cons 513 num. 38 & seqq Headed. cons 29. num. 46. lib 1 Peregrin. cons. 153. num 19. & seqq tom 5 ivi = Et generaliter sic volunt data enormiori laesione, ubi actus celebratur cum eo, cui debetur reverentia, nam praesumunt actum dolo, & metu factum sicuti pro variis causarum figuris decurrunt Ant. Butr &c. & utrobique dicit auth sacramenta puberum, locum non habere, data enormi laesione quoniam exinde arguatur dolus praesumptus, qui aequiparatur dolo ex proposito, quoad actum infringendum &c, & si ex qualitate personae praesumi posset metus etiam reverentialis, per metum praesumeretur factus &c.* = bene da vedersi *Menoch de arbitr cent 1. cas 136. per tot. Cald in l. Si Curatorem verb Laesis num 40. vers alia est causa Cod de in integr. rest Sanchez de Matrim. lib 4. disp 6 num 15 Castill quotid. controv. lib 3 cap 1 num 159 in fin. Hermosill. ad Lop. glos. 3. leg 56. tit. 5. par 5 num 18 e num 28. Cutell de Donat. disc 2 Special. 321 num. 3. Cancer var resol par 1. cap. 7 num 137 & seqq & par. 3 cap. 8 num. 67 & seqq de Marin var resol. lib. 1. cap. 144. num. 28 & seqq Mart vot 198 num. 12 Concioli alleg 42 num. e la Rota dopo il Gratus de Solenni in contract minor dec 28. num. 8 e avanti Lancett dec 11 num 8*

Ed in termini di donazione fatta dal fratello minore al maggiore, sotto la cura, o amministrazione del quale viveva, che sia nulla per l'istesso sospetto del timore reverenziale, lo provano *Tiraquell de Iur. Primog. in praefat num 143 Cancer var resol. par 3. d cap 1. num. 90 e 91. Gratian contr lib 1 cap. 188 num 34. e 35. Trauchedin. consult 100. num. 1. e segg. tom. 1. Sperell dec 79. num. 10 e num. 63.*

E che non solo il Contratto, ma neppure il Testamento si sostenga, quando vi cada il sospetto del timore reverenziale, che facilmente si presume nell'adulto, o minore, verso chi è stato suo Tutore, o Curatore, ed in altre simili persone, provano *Castrens cons 131. num. 2 lib 1. ivi = Contentum vel mali exempli fuit, quod ipse Ser Petrus, qui fuerat Tutor illius Liberalis, & quem Liberalis habebat in reverentiam, & nescivisset sibi propter reverentiam contradicere, induxerit eum ad tale Testamentum non videtur quodammodo coactus fecisse &c = Menoch. cons 1073 n 6 Peregr cons 59 n 10 e segg lib 6 ivi = Quo autem ad alteram DD opinionem distinguendum est, quod aut ex facto, aut ex dictis, & prolatis ab adulto, vel a Curatore colligitur aliqua probabilis suspitio doli, aut metus reverentialis ipsius adulti, itaut in factione illius Testamenti iuste possit Iudex suspicari possit, quod Testamentum non processerit a libera voluntate adulti, & hoc casu iuste opponi potest de nullitate: nempe dolus, & metus committitur: nam in factione Testamentorum, quam in aliis actibus, & de dolo agi & excipi potest &c. Et in his sane terminis recte procedit castigatum responsum Pauli Castrens. cons.*

= *cons. 231. &c. Dominus namque Paulus consideravit, quod maior re-*
= *verentia debebatur per illum Puerum illi suo Tutori, commissario, &*
= *gubernatori, quam per uxorem vero ratione tenerae aetatis, ideoque*
= *concludit, Testamentum illud uti dolo extortum non valere &c = Mart*
vot. Pisan. 198 num 3. e 4. ivi = imo Paulus de Castro in cons 231.
= *num. 2. loquitur in puncto de eo adulto, qui tutorem, e cuius Tutela*
= *paulo ante discesserat, instituit, quod fortius procedit in hoc casu, in*
= *quo finita Tutela sub eiusdem cura, & regimine reperiebatur: plus va-*
= *let una doctrina in puncto, quam mille a remotis &c = e num 11. An-*
dreol contr. 293 num. 10. Cancer. var resol par 1 cap 7 num. 150.
Peregr. de jur. Fisc. lib. 2. tit. 6. num. 12 vers Sed contrarium Mon-
tan. de Tutor. & Curat cap. 30 pag. mihi 113 num 76 e num 80.
ivi = licet Testamentum factum ab adolescente post 14 annum in ma-
= *sculo, post 12 in foemina sit validum L. qua aetate ff. de Testam ta-*
= *men si in illo est institutus Tutor, vel Curator, non valebit institutio,*
= *quia non libere videtur factum, ut decet, ut in L. 1. Cod. de Sacros. Eccl.*
= *Et ideo ratione ejusmodi Testamenti. Tutor non poterit obtinere heredi-*
= *tatem, nam per impressionem, & metum factum censetur L. 1. ff quor.*
= *rer. act. non detur &c = De Luc. de Testam disc. 54 num. 4. ivi = ad*
= *istum autem effectum ponderabam, ut desiderandae non sint plenae, &*
= *concludentes probationes doli veri, ac fraudis, vel seductionis positivae,*
= *sed quod quaecumque suspiciones sufficerent, quae denotarent volunta-*
= *tem non omnino liberam, ac syncerам, ob malam praesumptionem resul-*
= *tantem ratione metus saltem reverentialis, ac familiaritatis, cum quo*
= *inexperti Adolescentes induci solent ad faciendum totum id, quod ab eo-*
= *rum Curatoribus, vel educatoribus suggeritur, ideoque magna differen-*
= *tia est inter Testamentum conditum ad favorem alterius, in quo dicta*
= *ratio non urgeat, & istud, in quo non agebatur de simplici Curatore*
= *bonorum administrationi deputato, sed etiam de pedagogo, atque edu-*
= *catore, itaque circumstantia videbatur in proposito nimium considerabi-*
= *lis = La Ruot nostra Eur. nella Neapolitana Tutelae 19. Septembr 1684.*
in Causa Andreum, & Eschini § quod autem pag. 3 & § responde-
tur enim pag. 10. avanti gli Auditori Urseoli, e Maggi, e più diffusa-
mente nella confermatoria 31. Aug. 1691. avanti Fructis, e Venturini.
§ quinto pag. 4. e § eo magis pag. 18.

Applicando per tanto queste regole al caso nostro, siccome è notoria
l' imbecillità del Signor Marchese Alessandro donante, ed è altresì
certo, che egli sempre visse sotto l' Amministrazione, custodia, e
governo della Madre, e respettivamente del Fratello, a favore de
quali son fatte tutte le Donazioni, non pare che vi resti alcun dub-
bio, che quelle siano patentemente nulle, come in circonstanze mol-
to coerenti al nostro caso, decise la *Ruota di Roma presso il Torr.
var. quaest. tom. 1. tit. 3. dec. 3. num. 26. & seqq. & per tot.* e più mo-
dernamente in termini di Donazione fatta all' Ammnistratore di pu-
ro

ro fatto da uno, che per la sua decrepita età si era reso inabile ad accudire a proprj interessi, la cura e soprintendenza de quali aveva rilasciata al Donatario, ottimamente fu deciso nella *Romana Donationum 10. Septemb. 1710 avanti Prel. num. 1 e num. 9 e 10* ed in specie *al num. 11. ivi = Prout etiam si non agitur de Procuratore, = seu Advocato fortius in praesenti stringit casus d. L. Quisquis, Nam hic non = agitur de persona electa ad unum tantum negocium, sed de homine, qui = habebat omnimodam directionem totius facultatis Reverendissimi Piccolomi- = nei, neque ista consistebat in Locis Montium, aut Capitalibus de facili = reperibilibus, sed in contractibus, qui dietim transire poterant de una in = alteram personam, & pendebant a sola legalitate dicti Abbatis Placidi, = dum autem iste receperat in propriam fidem omnia Negocia Reveren- = dissimi Praesulis, nullum cum eo contractum facere poterat, nullamque = conferre pactionem =* confermata ne 5. Febbraio 1713. avanti Molaria,

ARTICOLO SECONDO.

Della clandestinità, e imprudenza, e successiva occultazione delle Donazioni, ed atti in questione.

SE adunque la Donazione fatta dall' Amministrato a qualunque suo Amministratore, è sempre indubitatamente nulla, e inefficace, e se neppure il contratto oneroso, e corrispettivo è permesso dalle Leggi fra l' Amministratore, e l' Amministrato, se non si faccia palesemente, e pubblicamente, e senza alcun danno, e lesione della persona soggetta all' altrui Amministrazione, con assai maggior fondamento doviranno dichiararsi nulle nel nostro caso tutte le Donazioni, e tutti gli atti, che il Signor Marchese Alessandro ha fatti a favore de suoi respetivi Amministratori, per essere stati fatti clandestinamente, e con somma premura di tenerli segreti, ed occulti; e per la loro massima imprudenza, quale unita alla notoria stupidità di detto Signor Alessandro, che si manifesta eziandio chiaramente dagli atti medesimi, e che non deve mai tralasciarsi di avere in veduta, e in considerazione, sarebbe per se sola più che ballante a renderli nulli, e invalidi.

Assumendo l' esame di ciascheduno di detti atti, incominceremo dalle tre Donazioni, che furon le prime, che vennero alla luce dopo la morte del prefato Signor Donante, e sopra le quali fu incomminciato il presente Giudizio, e poi passeremo a brevemente discorrere delle altre,

§ I.

§. I.

LA prima Donazione de 13. Marzo 1732, vero è, che fu celebrata per pubblico Istrumento con l'idea, che avesse una forza, e prova maggiore, ma l'Istrumento però fu rogato da Messer Michel Angelo Seravalli, che era Procuratore e confidente del Signor Donatario, e della di lui Casa, e perchè la medesima Donazione restasse maggiormente occulta, e non pervenisse a notizia di alcuno, fu condotto il Signor Marchese Alessandro a farla nel Convento de Padri d'Ognissanti, e furon presi per Testimoni all'Istrumento due Religiosi di detto Convento; Dalla qual clandestinità della Donazione ne nasce un gravissimo dubbio, che il Signor Donatario, a cui era ben nota la qualità della persona del Donante, procurassi di tenerla occulta, e segreta, acciò pervenendo a notizia degli altri suoi Signori Fratelli, non avessero occasione di reclamare, o di fare giudicialmente interdire l'Amministrazione, e deputare il Curatore al Donante medesimo, giacchè tutti gli atti, che si procurano di fare occultamente, hanno contro di se ogni legal presunzione *L. final. ff. de rit. Nupt. L. non existimo ff. de admin. Tutor. Bartol. in L. post contractum num. 7 & ... Ansal. num. 47. ff. de donat. Iason in § Item si quis num. 43 Inst. de action. Spad. cons. 38. num. 9 e segg. lib. 1. De Ros. consult. 48. num. 68 Hermosill. ad Lop. tit. 5. par. 5. Leg. 57 Glos. 3 num. 26 Cyriac. discept. 45 num. 13. Ricc. disput. tur. cap. 46 num. 15 la Rot. decis. 47 num. 6. e 7. tom. 2. Nuperr. e avanti Molin decis. 972. num. 7*

E dicesi l'atto esser fatto occultamente, e clandestinamente, benchè celebrato per pubblico Istrumento, se sia fatto in luogo segreto, che difficilmente possa pervenire a notizia di quelli, che possano avervi interesse *Hermosill. d. gloss. 3. num. 16 in fin* dove riporta altre autorità concordanti, e fu detto nella *Florentina Nullitatis Donationis 28. Septembris 1736. num. 27. avanti il fu Signor. Cav. Diotisalvi Neroni.*

Massime trattandosi di Donazione fatta, come nel caso nostro, da una persona imbecille fuori della Casa di solita abitazione *Subd. cons. 473 num. 18. § Et sicuti, vers. = quod instrumentum factum legat extra = proprium Domicilium Donatoris = Dectau resp. 32. num. 15 lib. 3. Mascard. de probat. conclus. 552. num. 44. Menoch. de præsumpt. lib. 5. præsumpt. 3 num. 109. Cyriaci controv. 10 num. 86. Rot. decis. 371. num. 12 e 13. part. 19 recent.* e già Signori Auditori Conti, e *Belluzzi nella Florentina Commendarum de Contius 29 Iulii 1718 num. 67.* ottimamente *l'Illustrissimo Signor Auditor Girolamo Fusetti nella Florentina Nullitatis Donationis 12 Iulii 1756. § 36 in causa Buini, e Bambi.*

Ed

Ed in precisi termini di Donazione fatta per istrumento rogato dal Notaro in un Convento di Religiosi, con servirsi per Testimoni de' Religiosi medesimi *Spad. cons. 38. num. 11. lib. 1. Andreol. controv. 14. num. 4. Altograd. controv. 96. num. 171. e segg.* = ivi = *Noster autem Donatarius locum, & modum magis occultum investigavit pro facienda Donatione, nempe Monasterium admodum RR. Patrum Capuccinorum, eorumque Oratorium, non publicam Ecclesiam, vocatique fuit, non Iudex pro Decreto, nec publicus actuarius pro insinuatione, sed aliqui ex ipsis Patribus Capuccinis in testes, quemadmodum, quaedam alia Donatio, procurata ad favorem Dom. Ioannis de Vitalibus, filii Dom. Iulii, recepta fuerat rure in ipsa Domo Donatarii, & de nocte &c. qui sane actus omnes tendentes ad occultationem donationis, arguunt manifestum dolum gloss. &c. & in specie quod donatio clam facta praesumatur dolose captata probarunt* Bart. *&c., ac proinde nulla debet stabilitate subsistere, ut loquitur regula*, quod latenter extra 5 de Regul. iur. *&c. Porro dolus est de iis, qui in iure reputantur difficilis probationis* Valenz. *&c., ideoque concludenter probatur coniecturis, & praesumptionibus* L. dolum *&c. Ubi autem dolus dat causam contractui, illum efficit nullum, & inefficacem, cum per illum excludatur consensus, & per consequens non causetur praeiudicium ei, qui sibi dolo mediante contraxit, tametsi iuraverit, A quocumque enim iuramento censetur exceptus dolus, ideoque ubi adest vel verus, vel praesumptus, iuramentum non praeiudicat &c.* = e concordano *Cyriac. controv. 10. n. 86. Rocc. disput. iur. cap. 46. num. 14. e in d. Florentina Nullitatis Donationis 12. Iulii 1756. §. 36.*

Essendovi anche da rilassare, che in piè del suddetto Istrumento di Donazione non si descrive dal Notaro il luogo preciso del Convento, in cui quello fu celebrato, conforme regolarmente suol farsi da tutti i Notari, onde è molto probabile, che per tener l'atto più occulto, fosse celebrato nella Cella di uno dei due Religiosi, che v' intervennero in qualità di Testimoni, e che verisimilmente sarà stato confidente al Signor Donatario, o alla Signora Marchese Gostanza Madre, a favor della quale nella medesima Donazione si riservava l'usufrutto de' Beni donati per durante sua vita, come in *Sommario, al num.* 30.

L' Istrumento poi si vede concepito in forma, e con dichiarazioni, e cautele così ricercate, che non è credibile a supporsi, che il Signor Donante fosse capace d'intenderle, e di comprenderne la forza, e l'efficacia, giusta il *Bartol. nella L. liberorum 220. num. 19 ff. de verb. signif.* = ivi = *talis modus dicendi non cadit in idiotam* = cioè perchè l' atto apparisse più prudente, sebbene colla medesima facilità si sarebbe potuta ottenere una Donazione libera, e sciolta da ogni gravame, fu pensato di colorirla col favore dell' agnazione, e con restringerla al titolo di un perpetuo Fidecommisso, non divisibile fra

egualmente in ambedue le linee de' Signori Fratelli del Donante, ma con ordine di Primogenitura, e con preferire nella successione alla medesima, la linea del Fratello secondogenito alla linea del Primogenito, riservato prima l' usufrutto al Donante, fin' a tanto che viveva, e dopo alla Madre, che conviveva col Signor Donante, e col Signor Donatario, ed aveva sopra il Donante medesimo tutto il predominio, e quanto era bene affetta alla persona del Signor Donatario, altrettanto aveva l' animo amareggiato col Signor Marchese Francesco altro suo figlio, con cui aveva avuto diverse liti, ed al quale non lasciò dopo la di lei morte, che la pura legittima di ragione dovutali.

Questo titolo adunque di Fidecommisso, aggiunto a una Donazione sì clandestina, e sospetta per l'imbecillità del Donante, in vece di dare forza veruna alla medesima, la rende anzi maggiormente soggetta al vizio di nullità, presumendosi aggiunto a bella posta per far comparire meno lesivo, e imponente l'atto della Donazione medesima *Concioł allegat* 75. *num.* 25. *la Ruota avanti Merlin. dec.* 219. *num.* 13. *e segg. avanti Buratt. decis.* 924. *num.* 9 *avanti Priol. decis.* 51 *num.* 28 *decis.* 20. *num.* 13. *e segg. part.* 5. *decis.* 230. *num.* 6. *part.* 14 *e decis.* 458. *num.* 12. *e segg. part.* 19. *recent* = *ivi* = *quinimo ex eo magis arguitur dolus donatarii, qui tanquam bene versatus, & conscius insubsistentiæ donationis ad eius favorem, curavit, ad evitandam iuris dispositionem, palliatè apponi personam fratris, & contemplationem descendentium &c* = *e avanti Crisp. decis.* 32. *num* 33. *e nella Florentina Nullitatis Donationis* 28. *Septembris* 1736. *avanti il fu Signor Cav. Dottsalvo Neroni al num.* 131. *e* 132. Massime che il Fidecommisso non fu ordinato con eguaglienza fralle due linee de' Fratelli del Signor Donante a lui egualmente congiunte di sangue.

S' aggiunge ancora nell' Istrumento, con parole, e clausole le più generali, ed effrenate, che mai adoprar si potessero, la promessa giurata di non revocare la Donazione per qualsivoglia causa, ancorche d' ingratitudine del Donatario, o di sopravvenienza de' figlioli al Donante, sebbene egli dica, di aver pensato, che poteva prender moglie, e che questi potessero sopravvenirli, come in *Somm. detto num.* 30. *pag.* 16. § *La qual Donazione*. E di bel nuovo si repete una simil promessa sul fine dell' Istrumento *pag.* 20. § *E fermo stante*.

Or tali promesse e rinunzie concepite con tante cautele, e con tanta effrenatezza di parole, conforme si leggono in detto Istrumento, somministrano legalmente ogni più giusto motivo di aver per sospette, ed irrite le Donazioni, massimamente fatte da persone di corto intendimento *Ancharan. sen. controv. lib.* 3. *quæst.* 244. *num.* 13. *Andreol. controv* 14. *num.* 9. *e controv.* 19. *num.* 23. *e* 24 *Gratian. discept. forens. cap.* 285. *num.* 21. *e* 23. *De Luc. de alienat. disc.* 29. *num.* 17.

da

da vederli per grazia *Altograd. tom. controv. 96. num. 167. e 168. Capyc. Latr. consult. 123. num. 122. e 123. Hermosill. ad Lop. tit. 5 part. 5 leg. 57. gloss. 3. num. 10. Bottiher de successi. thear. 95 n. 4. vers. quinto la Rot. decis. 216 num. 20. e num. 22. part. 12 decis. 296 num. 18 part. 17 decis. 306. num. 14 e segg. part. 18. e decis. 490. num. 13. e 14. part. 19 recent. e decis. 47. num. 9. tom. 2. Nuperr. avanti Priol. decis. 51. num. 26. e 27.* ottimamente presso il *Torr. variar. quest. tom. 1. tit. 3. decis. 3. num. 34. e avanti Crisp. decis. 161. num. 8. e decis. 192. num. 8. avanti Molin. decis. 972. num. 19. e avanti Falconer. tit. de falsit. decis. 3. num. 7. e 8. Urceol. decis. Florent. 16 num. 26* la chiar. mem. del fu Signor Auditor Ciampelli nella *Florentina Nullitatis Donationis de Viridis ann. 1709 § Secunda oritur pag. 4.* i Signori Auditori Conti, e Belluzzi nella *Florentina Commendarum de Concinis 29 Iulii 1718. num. 68. e segg.* e fu avvertito benissimo nella *Florentina Nullitatis Donationis 28 Septembris 1736. num. 16 avanti il fu Signor Cav. Deotisalvi Neroni*, e nella *sopraccit. Florentina Nullitatis Donationis 12 Iulii 1756. § 38. e più segg.* Ed in specie quando, come nel caso nostro, son ripetute, e inculcate più d'una volta, e sono in tanto numero *De Luc. de alien. d. disc. 29. numer. 17. Altograd. d. contr. 96. num. 267. la Rota d. decis. 306 num. 17. part. 18 recent. & in d. Florentina Nullitatis Donationis 12. Iulii 1756. § 38 e § 40.*

E frall'altre cautele nelle circostanze del presente caso, è assai rimarcabile quella, che il Donante non possa revocare la Donazione per l'ingratitudine del Donatario, come bene osservano *Gratian. discept. forens. cap. 255. num. 12 la Rot. decis. 458 num. 5 part. 19 recent.* fermando i Dottori, che una simil promessa neppure sia valida *Bald. in l. si al col. 2 Cod. de pact.* ed ivi il *Castrens.* ed il *Giason Speculat. in tit. de Donat. §. 1. vers. quid si actum est*, ed ivi *Gio. Andr.* nell'*addit. Cagnol. in l. contractus num. 67 ff. de Regul. Iur. Farinac. in fragm. part. 1. alla parola dolus num. 166. Gomez. variar. resolut. part. 2 cap. 4. de Donat. num. 14. vers. item adde quod licet donator, & ad l. 9 Taur. num. 16 vers. secundo infertur Valeron. de transact. tit. 3 quest. 5. num. 64.* e che neppure si sostenga quantunque sia fatta con giuramento *Mantic. de tacit. & ambig. convent. lib. 13. tit. 41. num. 11. Altograd. tom. contr. 96 num. 283.*

E maggiormente è rimarcabile la promessa di non revocare la Donazione, neanco per la sopravvenienza de' figli *Tiraquel. in l. si unquam Cod. de revoc. donat. in præfat. num. 97* = *ivi* = *non omitto etiam, quod hæc renunciatio expresse facta de hac lege, cum sit contra præsumptam mentem donantis, & res non solita fieri, confert cum cæteris indiciis, aut coniecturis ad præsumendam fraudem, aut dolum &c.* =, e ponderando l'una e l'altra di dette cautele, *la Rota in d. decis. 458 num. 5. part. 19. recent.* = *ivi* = *tum demum quia concepta cum clausu-*

= *lis*

= his infolitis, & exorbitantibus, quod scilicet donans donationem non re-
= vocaret, nequidem ex detestabili vitio ingratitudinis, aut supervenien-
= tiae filiorum &c = il prelodato Signor Auditor Finetti in d. Florentina
Nullitatis Donationis §. 38. e segg.

Prendendosi per un forte riscontro, di non aver saputo il Donante, ciocchè faceva, l' aver egli esclusò pensatamente gl' innocenti figli, che li potevano sopravvenire, dalla successione de' Beni donati, A maraviglia bene Soccin. Sen. conf. 126. num. 7. circ. fin. lib. 3. dove che questa sola circostanza, unita all' imbecillità del Donante, basta per annullare la Donazione, ivi = non omitto quod si per testes probabitur,
= ut dicitur, quod donans erat homo non multum stabilis, & non multum
= sanae mentis, pro certo Dom. Iudicans iudicare deberet, eum non fu-
= isse sanae mentis, quia ultra testes hoc probantes, etiam hoc probaretur
= ex qualitate dispositionis, qui etiam quoscumque filios ultra legitimam
= propter extraneum voluit privare, contra commune votum Parentum
= iuxta l. scripto ff. unde liberi &c. Demum quia prima donatio poterat
= revocari per d. l. si unquam, ideo in secunda appositi fecit renunciatio-
= nem revocationis propter liberos suscipiendos &c. Unde attenta astutia, &
= fraude Donatarii, & donantis simplicitate, privantis quoscumque filios
= nasciturus sine aliqua causa, pro certo nullus Iudex timorata conscien-
= tiae hanc donationem sequi debet, sed eam penitus nullam declarare, &
= hanc partem tamquam aequam, iustam, & humaniorem in casu nostro in-
= trepide amplector = Soccin. ita conf. 59. n. 13. e segg. lib. 3. = ivi = Pro
= quo facit, quia qui naturalem charitatem erga filios non curat, dicitur
= habere morbum cerebri, & defectum rationis, & ideo stultum esset di-
= cere, eius iudicium contra charitatem in filios valere, cum videatur fa-
= ctum ab eo, qui sensu caret l. 2. &c. Ita arguit, & concludit Bald. in
= authent. ex causa 7. col. in vers. secund. Cod. de lib. praet., ubi inquit,
= quod Prudentes interpetrati sunt, cum esse dementem, qui sine causa
= se obiicit naturali erga liberos charitati &c. Et ob eam causam talis di-
= spositio carere debet effectu, cum in ea, ut dixi, non praesumatur adesse
= propria, libera, & prudens voluntas eius. Et istud etiam suadetur,
= quia nulli unquam fiet verisimile, quod mater filium immerentem ex-
= cludat a Bonis suis propria, & libera eius voluntate, per praedicta, &
= ideo tamquam non verisimile dici non debet l. fin. ff. quod met. caus. &c.
= Et quidquid est contra verisimile, seu ab eo est remotum, dicitur ha-
= bere imaginem falsitatis, ut inquit Bald. &c. =, Sard. conf. 473. nu-
mer. 31. e segg., Alex. conf. 141. num. 8. vers. considero lib. 1., ivi =
= quod quidem nullus diligens, & sanae mentis praesumptione iuris face-
= ret, cum praesumatur quemlibet velle, & debere suam sobolem aliena
= anteferre &c = Ramon. conf. 41. num. 39., ivi = Ad hoc dictus Dona-
= tor pactum, & conditionem expressam in favorem suae posteritatis adiecit,
= ut si liberos haberet, unum, vel plures, qui ad aetatem condendi Testa-
= mentum pervenirent, donatio censeretur irrita, & haberetur pro non

facta

= *facta, quæ donationis clausula, & dispositio arguit animum prudentem,* = *& sagacem in disponendo de rebus suis, dum prius posteriora sua prævidere voluit, antequam dicta donatio effectum sortiri posset, propriam sobolem avunculo anteponendo, sequens in hoc vestigia Iurisconsultorum,* = *& sapientum &c. Sicut enim si contrarium esset, a naturali iure, &* = *omnium animantium deviasset, cum naturalis stimulus, urgeat Patrem* = *ad charitatem in liberos &c. & sicut ex eo, quod quis de hac naturali charitate rationem non habet, arguitur dementia, secundum Bald. &c.,* = *ita ex hac charitate, intellectus integritas cognoscitur, quia idem operatur oppositum in opposito, quod propositum in proposito* = e da vedersi parimente *Bertrand. cons. 48 num 31. lib. 1 par 2 Tusch lit. F. concl. 540 num. 11. Suarez alleg 1 num. 10 Farinacc. in Fragm. lit. F num. 270. Zacch. quæst. medicoleg. lib. 2. tit 1 quæst 3. numer. 7 e segg. Rub. de Testam cap. 16 num. 448. la Rot. decis 306. num 11 e 12 part. 18. rec*

E che veramente nel caso nostro non abbia il Donante niente affatto inteso di quel che egli faceva, più che ad evidenza risulta da osservare, che la Donazione apparisce fatta in lettera col titolo di Fidecommisso, e per il solo motivo di perpetuare i Beni donati nella propria Famiglia ed agnazione, talmente che in una Donazione di tal natura si rende viepiù incongrua, e incompatibile la suddetta renunzia alla *L. si unquam Cod. de revoc. donat.*, per cui il donante, con manifesta contradizione all'unico fine, per cui si è espresso di voler donare, viene ad escludere dalla successione al Fidecommisso la propria discendenza, nella quale, come atta principalmente a conservare la di lui agnazione, poteva meglio conseguirsi l'istesso fine, di perpetuare i Beni nella propria Famiglia. Anzi inerendo al tenore della detta Donazione sarebbe la discendenza del Donante rimasta privata de' Beni donati, non solo in concorso de' sostituiti agnati, ma anche della Madre chiamata nell'usufrutto, e *in* concorso ancora di qualunque estraneo, che fosse stato erede dell'ultimo maschio delle linee invitate. Onde in tali circostanze non può controvertersi, che il titolo del Fidecommisso, espresso nella Donazione, non fosse altro, che un pretesto per colorirla, e adombrarla come in termini assai meno forti, avverte la *Rot. decis 251 num. 4. e segg part. 5 rec* = *ivi* = *& illa verba circa Matrimonium videntur apposita ad colorandum Donationem. In quam sententiam eo propensior fuit Rota, nedum quia Cosmus in specie renunciavit* L. si unquam Cod. de revoc. donat., *adeout per futuram liberorum susceptionem nollet revocari donationem, signum satis patens, quod Cosmus conservationi Familiae non prospiciebat, nec anxie providebat, alias enim fraternam propriae non ante posuisset sobolem, quod est omnino absonum, & contra instinctum a natura parentibus charitatem &c* = e num. 6. *in fin.* = *ivi* = *quam sane bonorum translationem in extraneos ad libe-*

= *berorum exclusionem non permisisset Cosmus, si in donatione conservatio-*
= *nem Familiae principaliter prae oculis habuisset.* =

E neppure può controvertersi, che il Donante per la sua debolezza di mente fosse ciecamente condotto a donare, senza punto comprendere la massima imprudenza della Donazione, la quale per questo solo dovrebbe dichiararsi nulla, e insussistente, come ponderando precisamente la predetta circostanza dell'esclusione de propri discendenti in favore degli estranei, vien fermato benissimo nella *Florentina Nullitatis Donationis 28. Septembris 1736 num 13 e num. 35 avanti il fu Signor Cavalier Neroni, e nella Florentina Nullitatis Donationis 12. Jul 1756 §. 41. e segg. avanti l' Illustrissimo Signor Auditor Finetti.*

Essendo questi gl'inconvenienti, che regolarmente s'incontrano negli atti fatti senza la necessaria cognizione, o per un fine diverso da quello, con cui apparentemente furon concepiti, ed espressi, vale a dire, che quanto più si procura di usar maggiori cautele per renderli stabili, e sussistenti, altrettanto s'inciampa nelle contrarietà ed assurdi, che manifestano poi maggiormente la loro illegittimità e insussistenza *Andreol. contr. 15. num. 14. e num 19. Rocc disp. iur. cap. 46. num. 26. e segg* dove i concordanti *Surd. decis 231. num. 23. vers & quamvis la Rota avanti Molin decis 972 num. 17 in fin. e num 18* = *ivi = qui enim aliquid simulatum facere intendit, omnia* = *subtiliter curat ordinare, ne simulatio circumstantiis detegatur, sed ve-* = *ritas, quanto magis conteritur, eo magis expulsis tenebris in lucem pro-* = *greditur &c* =

Oltre le cautele, e patti suddetti, fu anche apposta nell'Istrumento la renunzia all'insinuazione, concepita con le seguenti inculcate clausule, ed espressioni = *ivi* = E perchè l'intenzione di detto Signor Mar- = chese Alessandro, fu ed è, che detta Donazione ne sortisca il suo = totale effetto, ed esecuzione, ancorchè non insinuata, perciò con = suo giuramento nuovamente deferitoli formiter, e da esso preso ta- = ctis &c. renunziò, e renunzia al beneficio dell'insinuazione predetta = et alla Legge, che ordina, che le Donazioni si devino insinuare, = perchè vuole, che la presente vaglia, e tenga, ancorchè non insi- = nuata, e che ne da esso, nè da veran'altro, possi essere, o venir = opposto questo difetto, e così giurò nuovamente ad Sancta Dei Evan- = gelia sopra l'anima sua, volendo che con detto giuramento s'inten- = da supplito alla detta insinuazione, e al difetto della medesima, e = salvo sempre quanto sopra, a maggior cautela costituì, e costituis- = see Procuratore detto Signor Donatario, e tutti li nominati suc- = cessivamente, a poter quella sempre, e in ogni tempo insinuare, e = far quanto conviene perchè resti insinuata ec = E tal renunzia all' insinuazione fu di nuovo ripetata con altri due giuramenti circa al fine dell'Istromento *Summar num 30 pag. 301.*

La qual renunzia così circostanziata, e munita di tanti giuramenti, che

che sarebbe stata superflua in una Donazione causativa, fatta veramente per il fine giusto, e legittimo di conservare i Beni nell' agnazione *Bonfin. de tur. fideic. disp.* 107 *num* 36. *la Rot. avanti Falconer. tit. de Donat. decis.* 4. *num.* 4. oltre a render l' atto più sospetto che mai, come ferma in punto *Deciau resp* 32 *num* 64. *e segg lib* 3. = ivi = *Et cum in Instrumentis donationum non excedentium summam* 500. *aureorum non sit solitum apponi istae clausulae renuntiationum, cum sint appositae, suspicionem fraudis, & doli induunt ut not.* = per glos. &c. = e più sotto ivi = *Quia respondetur quod uno abundans* = *cautela venit in suspectis, & in his, quae possunt habere suspicionem* = *fraudis, doli, & circumventionis, quinimo in his tales cautelae abundantes vehementem induunt suspicionem, at in specie tradit* Bald *&* = Albett *&c & dixit* Bald. cons. 477. 1 volum, *quod quanto plures* = *cautelae adhibentur in contractibus suspectis, eo magis augetur suspicio* = *fraudis, & doli, & idem* in cap. 2. col 2 de consuet. inquit, *quod* = *ubi abundantior est cautela, ibi evidentior est fraus,* = ci da maggiormente a conoscere la somma premura, che fu avuta, di tenerlo segreto, ed occulto, quando anzi nelle circostanze del caso, sarebbe stato necessario renderlo pubblico, e palese mediante l' insinuazione, quantunque si trattasse di Donazione, che sarebbe altrimenti stata esente dall' obbligo di essere insinuata, conforme benissimo si ferma nella sudd. *Florentina Nullitatis Donationis* 28 *Septembr* 1736. *n.* 135

§. 11.

LA seconda Donazione de' 20. Agosto 1735. fu ancor essa celebrata per Istrumento rogato dal medesimo Notaro Messer Michel Angelo Seravalli Procuratore, e confidente di Casa del Signor Marchese Ubaldo Donatario, e per tenerla occulta, e dargli forse nel tempo istesso una maggiore apparenza di validità, sebbene l' Istrumento non fosse rogato come il primo fuori della Casa di comune abitazione del Signor Donante, e del Signor Donatario, furono però fatti intervenire per Testimonj a detto Istrumento due Religiosi Agostiniani Scalzi *Sommario num* 38 *pag* 27 §. *Fatto in Firenze*, Lo che rende la Donazione, quantunque fatta per Istrumento, clandestina, e sospetta *Cravett. cons.* 827. *num.* 3. *Surd. cons.* 473 *num* 20. *l' Illustrissimo Signor Auditor Finetti nella sopracit. Florentina Nullitatis Donationis* 12 *Iul.* 1756. § 37 *in fin* ivi = E quelchè è più, furono chiamati per Testimonj due Religiosi, a' quali non si sa, che = fosse neppur cognita la persona del Donatore, lo che molto contribui= sce a render sempre più sospetta la Donazione =

Anche questa Donazione fu colorita col favore dell' Agnazione, e col titolo di un Fidecommisso perpetuo, e divisibile, ma con la solita

 in-

meguaglianza fralle due linee de Fratelli del Donante, invitandosi al Fidecommisso prima quella del Signor Marchese Ubaldo, e solamente dopo l'estinzione di essa, quella del Signor Marchese Caval. Francesco Fratel maggiore dell'istesso Donante.

Ed in questa Donazione parimente fu inserita la promessa del Donante, di non revocarla, nè per ingratitudine, nè per sopravvenenza de' figli, nè per qualsivoglia altra causa, come pure vi fu apposta la renunzia giurata all'estimazione nell'istessa forma, che era stato praticato nell'Istrumento della Donazione precedente. *Sommar. d. num 38. pag 26. §. E fermo stante*

Sicchè tutto quello si è detto in rapporto alla prima Donazione, si applica egualmente alla seconda, e vi è ancora di peggio, che siccome in quella si comprendono generalmente tutti gli altri Beni di qualunque sorta, che il Donante fosse per lasciare di sua libera proprietà, e Dominio nella di lui Eredità, e Patrimonio al tempo della sua morte, così vengono ad escludersi i figli, che fossero sopravvenuti all'istesso Donante, anche dalla legittima medesima, a loro di ragione dovuta, e per conseguenza si rende l'atto vieppiù indiscreto, e inumano, e sommamente sospetto, come a maraviglia bene prosegue il precitato Signor Auditor Finetti *in dicta Florentina Nullitatis Donationis 12. Jul. 1756. §. 41 in fin. e segg.* da vedersi per grazia. E concordano *De Luc. de Donat. disc. 2. num 6. ivi = ratione omnimodae universalitatis, cum non ageretur de donatione alicuius certae rei, vel quantitatis, tunc cadere posset consideratio, quod donans de filiis cogitasset, eam fecisset, sed de illa omnium bonorum, quam omnino improbabile esse fieri debere per eam, qui de filiis cogitaret, cum ita quodammodo resultare videretur, praesertim in Iuvene, qualis erat donator, impedimentum libertatis Matrimonii, & procreationis filiorum, quos certa fiebat in mendicitate relinquere debere = Andreol. contr. 14 num 6. e segg. e contr. 15. num 11. Consiol. alleg. 42. num 5. vers. nona insurgit Summinot contr. 192. num 61 & segg. la Rot. dec. 306 num 12 e segg. par. 18. rec. e presso il Tarr. var. quaest. tom. 1. tit. 3. dec. 5. num 26. il fu Sig. Aud. Crampelli nella Florentina Nullitatis Donationis de Viridis ann. 1709 § Quod incontingenti pag. 4. ed i Signori Aud. Curti, e Bellucci nella Florentina Commendarum de Centinis 29. Iul. 1718 § ex Instrumento num. 54 e segg.*, dove al num 56 si avverte = *nullam excogitari posse legitimam causam, quae in tam inconsultae liberalitate intercessisset, sed donationem fuisse potius reprehensibilem & prorsus inefficacem, utpote causam contra stimulum naturalem, qui militat favore filiorum, non autem affinium, & signatorum =*

In oltre in questa seconda Donazione, dopo avere il Sig. Donante ordinato un perpetuo Fidecommisso sopra tutti i Beni donati, con invitare al medesimo, in mancanza del Sig. Marchese Ubaldo e sua linea, anche il Signor Marchese Francesco, e i di lui figli, e discendenti

denti Maschi, fa una strettissima proibizione d'alienazione a tutti li chiamati, con la pena della caducità in caso di contravvenzione d. *Summar. num.* 38 *pag.* 25. § *E perchè l'intenzione*, E poi v'aggiunge immediatamente, e senza intervallo alcuno di parole la seguente Dichiarazione, che per chiarezza maggiore giova intieramente trascrivere, cioè = Privò ancora, e priva della Successione in detti Effetti, o Beni, tutti quelli delli sopradetti chiamati, nessuno affatto escluso, nè eccettuato, e compresi anco i figli, e discendenti di detto Sig. Marchese Ubaldo, nel caso che i medesimi, o alcuno di essi, promovesse, o tentasse di promovere tanto giudicialmente, che stragiudicialmente veruna sorte di lite, controversia, o molestia contro detto Signor Marchese Ubaldo, e contro li di lui Eredi, e Successori per qualunque causa, e dependenza generalmente, ed in specie non derogando &c. per causa della presente Donazione, come dell'altra precedente de 13. Marzo 1732, e del disposto, ed ordinato nell'una, e nell'altra, come ancora nell'altro caso, che detti chiamati, o alcuni di essi tentasse di riconoscere lo Stato, e Patrimonio del detto Sig. Donatore, e di rivedere in qualunque modo anco stragiudiciale, ed amichevole, lo scritturato nei Libri, e le Partite in essi descritte, e di rivedere i conti a chiunque avesse maneggiato detto suo Patrimonio, comprendendo anco detto Sig. Marchese Ubaldo, e li suoi Eredi, e Successori, quando mai apparisse, che esso pure, o detti suoi Eredi, e Successori avessero maneggiato, o di ragione, o di fatto il detto suo Patrimonio, poichè l'espressa, e deliberata sua volontà, fu ed è, che tutti li sopradetti chiamati, e compresi in questa sua disposizione, nessuno affatto escluso, nè eccettuato, devino bastarsene in tutto e per tutto alla sola, pura, e semplice asserzione di detto Sig. Marchese Ubaldo, e delli suoi Eredi, e Successori, nella candidezza, e coscienza de quali, il Signor Donatore unicamente confida, ed è rimesso, tanto rispetto alla quantità, quanto rispetto alla qualità de' Beni, come sopra, comprendendo la presente disposizione, e nella detta antecedente de 13 Marzo 1732, senza poter pretendere niente più di quello, che da esso, o dalli detti suoi Eredi, e Successori sarà stato attribuito, ed asserito, esservi, ritrovarsi, e ritrovarsi nel detto suo Patrimonio, ed in conseguenza soggetti all'una, e all'altra delle dette Donazioni, e Disposizioni, altrimenti facendo s'intenda il contravveniente *ipso facto*, & *ipso jure* subitamente, e irremissibilmente privo d'ogni comodo di questa sua presente Disposizione, e Donazione, volendo specialmente, che s'abbia per revocata, cassata, ed annullata, come se fatta non fosse per allora cassa, ed annullo, e per revocata, cassata, ed annullata aver vuole, la vocazione, e sostituzione, come sopra, fatta a favore di qualsivoglia de detti chiamati, che contravvenisse in qualunque modo à questa sua volontà, ed ordinazione, ed i Beni restino liberi in tal caso da detto Sig. Marchese

= chese Ubaldo, ed in detti suoi Signori Eredi, e Successori con facoltà di poterne disporre liberamente, ed in quel modo, e forma ad = esso, o ad essi parrà, e piacerà, e come se la presente disposizione = stata fatta non fosse.

Una dichiarazione di questa natura, non trovabile certamente in tutto l'Archivio di Firenze in alcuno degl' istrumenti ivi riposti fin dal principio della sua erezione, e neppur forse trovabile in alcun istrumento del Mondo, prova fin' all'ultima evidenza, che il Signor Donante non totese mente di quello fece, e si lasciò ciecamente condurre a eseguire l'altrui volontà, senza poter comprendere gli assurdi, e i pregiudizi gravissimi, che veniva tutto giorno a incontrare.

In primo luogo la detta dichiarazione, è diametralmente opposta al primario fine, espressa tanto nella prima, che nella seconda Donazione, di perpetuare i Beni donati nella Famiglia, ed Agnazione del Donante, perchè a tenore di tal dichiarazione, se un solo de' chiamati contravvenga; chiedendo il rendimento de' Conti, deve subito cessare il Fidecommisso, ed i Beni devono restare a libera disposizione del Sig. Marchese Ubaldo, e de' suoi Eredi, e Successori, anco a pregiudizio degli altri chiamati, che non contravvengano, sebbene si tratti in questa seconda Donazione d'un Fidecommisso consistente unicamente in Crediti e contanti, l'esistenza, e la quantità de' quali è impossibile a concludarsi senza alcun rendimento di conti.

Secondariamente è contradittoria con la strettissima proibizione d'alienare qualunque sorta dei Beni donati, e con la pena della caducità, a chi gli alienasse, a cui essa dichiarazione trovasi immediatamente apposta.

In terzo luogo fa vedere, che quantunque la Donazione sia stata ad arte vestita dello specioso titolo di Fidecommisso, con manifesta contradizione però alle parole, con cui precedentemente era stata concepita, tende in sostanza principalmente a favorire il Signor Marchese Ubaldo, e suoi Eredi, e Successori, e viene in essa preferito l'interesse e vantaggio loro a quello de' chiamati al Fidecommisso, nè il Fidecommisso è voluto, se non in quanto possa dar ombra, e colore alla Donazione, ed esser di giovamento al Signor Donatario, e suoi Figli ed Eredi, al libero arbitrio de' quali viene ad esser rimesso il far sì, che abbia, o non abbia effetto, come in somigliantissimi termini fu deciso nella sopracitata *Florentina Nullitatis Donationis 18. Septemb. 1736. Num. 132.*

In quarto luogo dimostra, che il Sig. Donatario, a cui era ben nota la qualità della persona del Donante, fortemente dubitava della validità della prima, e della seconda Donazione; onde accortamente pensò con simile dichiarazione di porre un freno a' chiamati, fra quali era anche il Signor Marchese Francesco, e la sua linea, acciò per il timore di non decadere dalla loro vocazione, e far sì, che

al Fidecommisso restasse distratto, più difficilmente s'inducessero a muovergli lite, o controversia alcuna, per dipendenza della medesima Donazione.

In questo luogo ci si fa sempre più toccar con mano, qualchè è certo di fatto, che il Sig. Marchese Alessandro per la sua stolidezza, e incapacità, non si era mai effettivamente ingerito nella cura de' proprj interessi; ma tutto il di lui Patrimonio era stato sempre amministrato da altri, e dopo la morte della Madre, ne aveva avuta la soprintendenza il Signor Marchese Ubaldo, il quale dubitando in progresso di tempo, di poter essere astretto a renderne conto, ad oggetto di liberarsi da un tal obbligo, e risico, procurò di far' inserire nella Donazione la dichiarazione predetta.

E finalmente ci dà a conoscere, quanto il prefato Signor Donante fosse mai condiscendente, e facilmente conducibile ad ogni suo danno, e pregiudizio, giungendo fino al segno di rimettersi in tutto, e per tutto alla candidezza, e coscienza degli Eredi, e Successori del Sig. Donatario; che quantunque probabilmente potessero essere i di lui Signori Figli, potevano anche, secondo le umane vicende, essere altre persone affatto estranee, e ciò era del tutto incerto, specialmente al tempo della fatta Donazione.

Se pertanto i Dottori giungono fino a fermare, che i patti, e le cautele ricercate, e insolite, provano la circonvenzione del Donante, e inducono la nullità dell'atto *Hermosill. ad Leg. tit. 5 part. 5 leg. 57. glos. 3. num. 10 Gratian. discept. forens. cap. 255. num. 21. e segg. Andreol. controv. 14. num. 9. Capyc. Latr. consult. 123. num. 122. e segg. Altograd. contr. 96 num. 166 e segg* e specialmente da vedersi al *num.* 168. dove ferma ciò maggiormente procedere, quando si tratta di Donazione fatta da una persona imbecille, e di fragile consiglio *Bottalier. de success. theor. 95 num. 4. vers. quanto la Ruot avanti Prial. decis. 51. num. 26. e 27. decis. 306. num. 14. e segg part. 18. e decis. 490. num. 13. e 14. part. 19 rec. e decis. 47. num. 9. tom. 2. Nuperr.* massime quando i patti, e le cautele, o repugnano alla natura dell'atto, che si celebra, o si contradicono fra di loro *Andreol. contr. 15. num. 14. e num. 19. la Ruot avanti Molin. decis. 972. n. 19. e 20.* Non potrà almeno nel caso nostro non ammettersi, che una dichiarazione simile alla suddetta, così particolare, e inaudita, faccia comprendere a colpo d'occhio, che la Donazione fu fatta, senza che precedesse nel Donante la cognizione dell'intelletto, indispensabilmente necessaria per render valido, ed efficace qualunque atto obbligatorio, come diffusamente, ed egregiamente trattata questa materia, fu fermato nella suddetta *Florentina Nullitatis Donationis 28. Septembris 1736. num. 30. e più segg. avanti il fu Signor Cav. Dottsalvi Neroni.*

Nè deve per ultimo tralasciarsi d'avvertire, che nella suddetta seconda

da Donazione, comprensiva, come si è detto, di tutti i Beni, che il Donante fosse per lasciare al tempo della morte, oltre i compresi nella prima Donazione, quantunque si riservasse al Donante medesimo l'usufrutto de' Beni donati, e la facoltà di testare per la somma di scudi mille, o degli avanzi, e acquisti, che egli potesse fare coll'istesso usufrutto, fu però convenuto, che anche i riservi cadessero nella Donazione, quando il Donante avanti la sua morte non ne avesse diversamente disposto. Circostanza ancor questa, che assai fu valutata per giudicar sospetta, e invalida la Donazione nella preallegata *Florentina Nullitatis Donationis 28. Septembris 1736 §. 13 avanti il Signor Cav. Neroni, e nella Florentina Nullitatis Donationis 12. Julii 1756 §. 46. avanti l'Illustriss. Sig. Audit. Finetti.*

§. III.

Quantunque il Signor Marchese Alessandro con la prima Donazione, sotto le condizioni apposte nella medesima, si fosse spogliato della proprietà e Dominio de' Beni in essa compresi, e con la seconda Donazione, si fosse obbligato a lasciare al Signor Marchese Ubaldo, ed agli altri chiamati al Fidecommisso, tutto il restante de' Beni, che fossero per ritrovarsi nel suo libero Patrimonio al tempo della di lui morte, rimaneva per altro assai ben provvisto d'una cospicua entrata di circa a scudi 4500. l'anno, quanto importava l'usufrutto di tutti i suoi Beni, liberamente riservatosi in ambedue le Donazioni, col quale avrebbe potuto farsi un decorosissimo, ed assai splendido trattamento. Aveva sempre abitato in Casa del Signor Marchese Ubaldo, da cui era stato sempre disposto dopo la morte della Madre, dell'Entrare del suo Patrimonio, e gli era stato puramente somministrato il necessario vitto, e vestito, e qualche piccola quantità di denaro in somma di poche lire per volta ogni tante settimane per sodisfare il suo genio puerile di comprar leggende, ed altre piccole bagattelle, adattate alla piccolezza del di lui capo, e talento. E nondimeno spogliandosi con la terza Donazione de' 31. Ottobre 1743. del suddetto suo pingue usufrutto, e renunziando ancor questo al Signor Marchese Ubaldo, a cui aveva fatte le altre Donazioni, adduce per la causa più speciale di tal renunzia e donazione, il buon trattamento, che riceve in casa del medesimo Signor Donatario *Sommar. num. 46. pag. 30.*
= ivi = E volendo in oggi l'antedetto Signor Marchese Alessandro mo-
= strarsi sempre più liberale al detto suo Signor Fratello, e darli ul-
= teriori riprove, e riscontri del suo fraterno affetto, per più giuste,
= e ragionevoli cause moventi l'animo suo, ed in specie ancora, per-
= chè il medesimo si trova benissimo trattato, servito, ed assistito in
= ogni

= ogni, e qualunque sua occorrenza appresso detto Signor Ubaldo, = di modo tale che egli non può bramare di vantaggio per servizio = della sua persona =.

L'avere espressa questa causa dimostra chiaramente, che egli non sapeva a un gran pezzo, ciocchè aveva d'Entrata, e d'assegnamento per trattarsi; perchè se l'avesse saputo, non averebbe almeno addotta la causa predetta per la più speciale della Donazione, e molto meno averebbe detto, che non poteva bramare di vantaggio per servizio della sua persona; perchè se non altro poteva desiderata il mantenimento d'una Carrozza per particolare suo uso, e così appagare il genio, che naturalmente aveva di servirsene, conforme provano tutti i Testimoni per pette nostra esaminati, dicendo ne' loro giudiciali depositi, che esso dava quattro, o sei crazie per volte a Cocchieri, che lo conducevano a fare un breve giro in Carrozza. *Summar. num.* 58. L'insussistenza poi delle cause specialmente espresse dal Donante, essere un forte contrassegno, di non aver egli donato di sue libere volontà, e con la necessaria cognizione del danno e pregiudizio, che era per ridondargliene, provano benissimo *Cravett. cons.* 538. *num.* 17. *Farinac. cons.* 42. *num.* 30 *lib.* 2 *Andreol. controv.* 14. *num.* 15. *Alegrad. tan. controv.* 96. *num.* 164.

Dona per tanto con la terze Donazione il suddetto pingue usufrutto de' suoi Beni, ascendente a scudi 4500 l'anno al Signor Marchese Ubaldo, ed agli altri successivamente chiamati, e compresi nelle precedenti Donazioni, e si riserva il miserabile trattamento di vitto, e vestito, il mantenimento d'un Uomo, e d'una Donna per suo servizio, e soli scudi venticinque il mese per far elemosine, e spendere nelle sue voglie; Ed in oltre patuisce, che nel caso, che premorendo a lui il Signor Marchese Ubaldo, i suoi Signori Figli, o altri ulteriori chiamati ricusassero di somministrarli, quanto si è riservato per il proprio trattamento, o che i medesimi dessero causa e motivo all'istesso Signor Donante, di non convivere, nè coabitare con essi, debbano dei tanti Mobili, Argenti, e Gioie compresi nelle precedenti Donazioni darli solamente l'uso di quelli, che gli sieno necessari per ammobiliare una Casa da Cavaliere, e somministrarli annualmente la somma di scudi milledugento per mantenersi da suo pari. *Summar. num.* 46 *pag.* 31 *§. primo e segg.*

Anche l'essersi riservato un sì mediocre trattamento per la renunzia a un usufrutto tanto pingue, fa vedere, che il Donante non era niente a portata dei propri interessi, e assegnamenti, e molto più lo fa vedere, l'essersi egli riservato soli scudi milledugento l'anno, che erano poco più della quarta parte della sua Entrata, nel caso di dover esser costretto dopo la morte del Signor Donatario, per dato e fatto de' di lui Signori Figli, o d'altri ulteriori sostituiti, a uscire di Casa loro, e non più convivere co' medesimi. E da ciò ne risulta sempre

 meg-

maggiormente la massima imprudenza, e lesione di quest'atto, come in punto osserva la *Rot. avanti Cavaler decis. 257 num 8.*

In oltre questa Donazione, a differenza delle precedenti, ambedue fatte per pubblico Istromento, trovasi celebrata per una semplice scritta privata, onde per questo solo caderebbe sotto la censura delle note Leggi, che annullano tutte le Donazioni fatte clandestinamente, conforme abbiamo già dimostrato nelle passate allegazioni, e lo comprovano *L. final ff. de rit. Nuptiar. L. non existimo ff de admin. Tutor, Bartol. in L. post contractum ff de donat. de Ros consult. 48 num. 68, Cyriac controv. 20, num. 84. e segg. Altograd. tom controv. 96. n. 170. e segg. la Rot. decis. 47. num. 8. e 7 tom. 2. Nuperr. e avanti Molin decis. 972 num. 7.* ed in precisi termini di Donazione fatta da una persona imbecille per scritta privata, confermano *Bertacchin. tit. 196. num. 8 Noguerol. alleg. 26. num. 127.* e fu provato ottimamente nella più volte citata *Florentina Nullitatis Donationis* 28. *Septembris* 1736. *num. 17 num. 22. e num. 26.*

Ma vi è ancora di peggio, perchè in essa Donazione fu espressamente convenuto, che dovesse tenersi segreta ed occulta, come al § 3 della medesima *Summar. d. num. 46 pag. 32* = *ivi* = Terzo che sebbene a sequela di quanto sopra si dovessero fare i passaggi al Libri = delle Decime, et a quelli ancora dei Monti in Credito del detto = Signor Ubaldo, di tutti gli Stabili, e Luoghi di Monte donati, de= vasi nondimeno continuare a tenere detti Beni, e Luoghi di Monte = in faccia del detto Signor Alessandro fino alla di lui morte, e come = stanno di presente, ed il sistema praticato fin'ora, devasi continuare = e tenere anco in futuro per quello risguarda l'Azienda della Casa, = e la Scrittura del Patrimonio donato, e questo a solo fine di salvare l'apparenza, e di non render palese o pubblico fino al giorno = della morte di detto Signor Alessandro, o sivvero fin'a tanto che = il bisogno non lo richieda, quanto dal medesimo è stato disposto a = favore di detto Signor Ubaldo, e sua discendenza, e altri che so= pra. = Qual mostruoso patto, tendente ad occultar maggiormente la Donazione, fatta da una persona imbecille, che neppur sarebbe stata valida, se vi fosse stata aggiunta la solenne renunzia all'insinuazione, per quello prova da vedersi la *Rot. decis. 585 num 8. e 19. par 19. rec* ci manifesta viepiù l'intrinseca nullità della medesima, come fermano da vedersi parimente *Decian. resp 32 num. 16. lib. 3. e la predetta Florentina Nullitatis Donationis 28. Septembr. 1736. num 26 e num 112*

Che se la Donazione fosse stata fatta da una persona capace di discernere ciò che operava, talmentechè manifestandosi, a chi poteva avervi interesse, non vi fosse stato un forte risico, che essi intentassero gli opportuni rimedi, per esplorare la volontà e capacità del Donante, e per farla dichiarar nulla, e inefficace, non sarebbe certamen-

tamente stato necessario, nè opportuno, l'apporvi il patto predetto, in ordine al quale bisognava per tutto il tempo che viveva il Donante, simulare e fingere, che la Donazione non esistesse, tanto più che nel tempo, in cui detta Donazione fu fatta, non potevano esservi altri riflessi, per salvare l'apparenza col Signor Marchese Francesco, col quale, oltre i molti giudizi continuamente agitati nel passato, era vegliata poco avanti una lite gravissima per la successione al Fidecommisso particolare, purificatosi per la morte del fu Signor Marchese Silvio. Onde bisogna dire, che non per altro fosse procurato di tener occulta la detta Donazione, se non perchè vi era tutta l'occasione di dubitare, e temere della validità della medesima, e perciò vi fu aggiunta la Clausula = o si vero sin a tanto, che il bisogno non lo richieda = mentre qual bisogno, e quale necessità poteva mai esservi di tale occultazione, e di tali finzioni, se l'atto fosse stato fatto da persona intelligente e capace, e con buona fede? Che però un contegno di tal sorta, che per tenere occulto l'atto obbliga a usar cautele, e diligenze, opposto alla verità, e sincerità de' fatti, caratterizza maggiormente l'atto medesimo per illegittimo, e insussistente *Negueral. alleg. 26. num. 121. Altograd. inst. controv. 96. num. 170. e segg. Butcher. de Success. theorem 95. num. 6 la Rot. presso il Torr. var. quaest. tom. 1. tit. 3. decis. 3 num. 18.*

Di più il detto patto ci dà un altro riscontro di quel che replicatamente si è detto, e risulta incontrovertibilmente dagli atti della causa, cioè che al Signor Marchese Alessandro, neanche avanti la detta Donazione, si era mai ingerito nell'Azienda, e Amministrazione del suo Patrimonio, nè mai aveva potuto aver notizia de' propri interessi, non avendo per tale effetto bastante capacità, nè discernimento, ma sebbene del suo Patrimonio, e delle di lui Entrate fosse stata tenuta per mezzo del Maestro di Casa, e del Computista, una separata scrittura, il tutto però era sempre stato regolato con la sola direzione del Signor Marchese Ubaldo, che subentrò al governo, ed all'amministrazione del Patrimonio del Fratello dopo la morte della Madre. Mentre se il Donante avesse amministrato da per se stesso nel tempo precedente, il Signor Donatario non avrebbe permesso, che ciò si continuasse dopo questa donazione in suo pregiudizio, e perciò sarebbe stato impossibile l'eseguire un tal patto senza che la Donazione pervenisse a notizia di tutti i Ministri subalterni, o per lo meno non sarebbe stato praticabile, seguitare anche in avvenire l'istesso sistema, conforme si conviene con detto patto, se non avesse dovuto continuare ad aver la direzione del Patrimonio donato la medesima persona, che l'aveva avuta nel tempo addietro.

§. IV.

GLi altri atti, e le altre Donazioni, che ha fatte nel corso di sua vita il Signor Marchese Alessandro, tanto a favore della Signora Marchesa Gostanza sua Madre, che del Signor Marchese Ubaldo suo Signor Fratello, nel tempo medesimo che esso viveva sotto la respettiva loro Amministrazione, sono in tanto numero, che troppo si prolungherebbe il nostro discorso, se ora nuovamente dovessero mettersi in vista tutte le circostanze, che ancor questi accompagnano, e che dimostrano la massima lesione del donante, e la somma imprudenza, con la quale ciascheduno di essi fu fatto. Onde avendo con tutta l'esattezza, con cui ha ancora trattato delle sopraddette Donazioni, ciò eseguito il diligentissimo Signor Dottor Rossi nelle sue dotte Scritture pubblicate alle stampe, cioè nella prima di esse dal *num.* 31. *e più segg.* e nella seconda dal *num.* 21. *e segg.*, dove ha benissimo dato sfogo a tutte le contrarie eccezioni, ben volentieri quanto al più preciso dettaglio ci rimettiamo alle medesime, supplicando i Sapientissimi Signori Giudici a benignamente riassumerle.

Solo in succinto si accenna, non potersi mai sostenere per un atto savio, e prudente la compra, che fece il Signor Marchese Alessandro per scudi ottocento di Quadri dal Signor Marchese Ubaldo, con prendere dal medesimo pochi giorni dopo a cambio l'istessa somma a quattro per cento, e così aggravarsi d'un debito fruttifero in scudi quaranta l'anno, per fare un acquisto di Quadri, che erano per lui affatto superflui, e che restavano come prima per solo uso del venditore, che gli somministrò a cambio il denaro per pagarne il prezzo a se medesimo.

La Donazione che esso fece ne' 12. Agosto 1716. alla Signora Marchesa Gostanza Madre del Diamante legato in Anello d'oro, che la medesima gli fece a tal' effetto comprare per scudi milletrecento *Summar num. V* quanto per se stessa fu lesiva, altrettanto fu imprudentissima, mentre per l'acquisto fatto di questa Gioia, e del Vezzo di perle successivamente comprato per scudi milledugento ne' 23 Novembre 1716 *Summar num VII* fu poi costretto a prendere a Cambio ne' 5 Novembre 1717 dall'istessa Madre Donataria scudi tremila trecentocinquanta, col frutto a cinque per cento *Summar num. XII*

E così per fare un regalo alla Madre già avanzata in età, d'un Anello ricchissimo, e per comprar altre gioie per lui affatto inutili, s'aggravò d'un Debito Cambiario, i frutti del quale ascendevano a scudi centosessantasette lire 3. 10. l'anno, E questo Debito poi lo contrasse con la Madre medesima sua Curatrice, che senza una giusta causa, e senza il Decreto del Giudice, non avrebbe potuto legitti-

ma-

mamente prendere a Cambio in nome del Figlio, neppure da una terza persona *Casareg. de commerc. disc. 27. num. 14. & passim*.

Mostruose, ed a quel segno maggiore imprudenti furon le altre Donazioni, che successivamente egli fece all'istessa sua Signora Madre, e Curatrice, di più cospicue somme di contanti, che di tempo in tempo aveva ella tratte dalla di lui Cassa, e con le quali sarebbe rimasta sopprappagata del suddetto suo Credito Cambiario, come in *Summar. num. 16. 19. 22. e 29.* Di maniera che la medesima per tutto il tempo che visse, continuò ad esigere dal figlio annualmente i frutti del predetto Cambio, che di ragione doveva considerarsi come già pagato, ed estinto.

Tutte le quali Donazioni è da notarsi esser seguite in tempo, in cui non può neppur caderui il minimo dubbio, che il Signor Marchese Alessandro fosse sottoposto di fatto alla cura, e governo della Madre, come apparisce da più Istrumenti assai posteriori, ed in specie da quello de' 6 Agosto 1724 *Summar. Nostro num. 23.* ivi « Illustrissima Dom. Marchionissa Constantia Maria Della Stufa, vidua relicta « ab olim Illustrissimo Dom. Marchione Fabio Feroni Nobilis Florentina *Mater Tutrix, & Curatrix Illustrissimi Dom. Alexandri Feroni* « eius, *& dicti olim Dom. Marchionis Fabii communis filii &c.* » e dall'altro de' 12 Marzo 1725. *Summar. della Parte num. 2.*

Lesiva parimente, e imprudente fu l'obbligazione fatta dal Signor Marchese Alessandro a favore del Signor Marchese Ubaldo dopo la morte della Signora Marchesa Gostanza Madre per Scritta privata de' 7. Maggio 1734. *Summar. num. 34.* di concorrere cioè per metà alle spese di ogni sorte della Casa, quantunque si confessi nella medesima Scritta, *che per il poco mantenimento di sua persona* non erano necessarie dette spese, espressione, che fu apposta per escludere l'eccezione dell'errore, e dell'ignoranza rispetto ad un tal fatto per se stesso innegabile, ed in tal forma ottenere dall'imbecille una continuata serie di donazioni.

Come pure imprudenti, e di sua natura lesive sono le tante altre Donazioni da lui fatte al medesimo Signor Marchese Ubaldo, di più somme considerabili di contanti, per le partite scritturate ne' suoi Libri *Summar. num. 44. 45. e num. 47. e più segg.*

Ed imprudentissime poi, quanto mai dir si possa, furon le obbligazioni da lui contratte nelle respettive Scritte Matrimoniali *Summar. n. 53. e segg.* di pagare a ciascheduno de Mariti delle tre sue Signore Nipoti figlie del Signor Marchese Ubaldo, la somma di scudi trenta per parte di lor Dote, ciò facendo in un tempo, in cui era rimasto col miserabile assegnamento di scudi 25. il mese, riservatosi nella Donazione de 31. Ottobre 1743, ed esprimendosi di farlo per sgravio e sollievo dell'istesso Signor Marchese Ubaldo, a cui, come si è veduto, aveva già donato tutto il suo, ed il quale seguitava pagando di poi del proprio anche le somme predette, con riportarne

da

da di lui Signori Generi la cessione delle ragioni contro il Fratello, venne a creare col medesimo un credito di scudi novemila di capitale, i di cui frutti solamente, (quali ancora sarebbe stato questionabile se fossero dovuti a ragione di quattro per cento, come frutti dotali in forza della predetta cessione), avrebbero superato l'importare del predetto suo unico assegnamento di scudi venticinque il mese. Di maniera che si verifica, che egli veramente, senza saperlo, morì decotto, e carico di debiti con l'istesso suo Donatario, e Amministratore.

Essendo insussistente, e mendicata, quanto mai dir si possa, la contraria risposta, che le predette tre obbligazioni fossero fatte fare dal Signor Marchese Ubaldo al Signor Alessandro per una mera apparenza, e non già all'effetto di averlo veramente per obbligato. Quando le obbligazioni si vedon contratte a favore di terze persone, E quando nell'atto che il Signor Marchese Ubaldo pagò del proprio anco le somme promesse dal Signor Alessandro, fu sollecito di riportarne la cessione delle ragioni contro il medesimo, e in vece di farli dichiarazione alcuna di buona fede, conforme sarebbe stato necessario nel contratto supposto, gliene fece dare anzi debito ai Libri della propria Amministrazione; E quando poi, se dovesse ammettersi l'ideata simulazione, si ritorcerebbe ancor questa contro la Parte medesima, mentre darebbe sempre più a conoscere il predominio, che aveva il Signor Donante nella persona del Signor Donatario, atteso il quale non vi è maggior ragione per credere apparenti, e simulate queste tre obbligazioni, e non tutti gli altri atti, che cadono in disputa.

Finalmente è da osservarsi, che i Luoghi del Monte S. Pietro di Roma, rispetto a quali detto Signor Marchese Alessandro aveva fatte tante disposizioni, e dichiarazioni, affatto fra loro incompatibili *Summar. addizionale num.* 8 *e* 9, benchè da lui dichiarati soggetti a due diversi Fidecommissi, furon poi venduti come liberi l'anno 1756, e quantunque il prezzo de' medesimi in somma di scudi diecimila ottocentosessantanove, e soldi dieci pervenisse subito in mano del Signor Marchese Ubaldo, fu però ai Libri d'Amministrazione del Sig. Alessandro, dato debito al medesimo di tal somma per il titolo delle Donazioni precedenti *detto Summar. Addiz. num* 10 *pag.* 13. E così il ritiro che fece di questo prezzo il Signor Marchese Ubaldo, venne a produrre due effetti a se vantaggiosi, cioè la Donazione del medesimo a suo favore, e l'acquisto d'un nuovo credito coll'istesso Donante per altrettanta somma, quanta era il prezzo predetto; In forma tale che il Signor Marchese Ubaldo, che doveva esser fatto Debitore di detto prezzo al Fidecommisso, imborsò lui il denaro, ed in vece di restarne Debitore, fu impostato Creditore del Fratello, che gli aveva donati i Luoghi di Monte col vincolo del Fidecommisso, Ed in questa guisa il detto Signor Alessandro

restò

restò maggiormente oberato col Fratello medesimo, a cui aveva donato tutto il suo.

Alla somma imprudenza di tutti questi atti, si unisce la loro clandestinità, essendo i medesimi stati fatti nell'istessa forma, che le tre Donazioni, sempre in segreto ed in privato, e con ogni possibile circospezione, acciò non pervenissero a notizia di chi avrebbe avuto interesse d'impedirli, o farli dichiarare invalidi.

Anzi per tener maggiormente il tutto celato ed ascoso, furono ancor praticate diligenze contrarie alla verità di quel che era seguito, con rilasciare i Beni compresi nelle Donazioni apparentemente in faccia del Donante, ed alla sua libera Amministrazione, e con far fare al Donante medesimo i pubblici mandati, ed altri atti, ed Istrumenti, come se fosse continuato ad essere il Padrone de' Beni donati fin'a tanto che egli visse: circostanze assaissimo valutate da' Dottori per dichiarare illegittime le Donazioni medesime, come quanto alla prima fermano dopo il testo nella *l. scut §. si supervacuum ff. quib. mod. pig. vel hypot. solv. Bartol. in l. post contractum num. 4. ff. de donat. Menoch. cons. 430. num. 14. e 15. Spad. cons. 38. num. 5. in fin. lib. 1. Gratian. cap. 255. num. 24. De Ros. consult. 48. num. 75. Capyc. Latr. consult. 123. num. 86. Stuban resol. 9. num. 18. e 19. e resol. 161. num. 21. Rom. decis. 3. num. 11. Peguer. decis. 50. num. 4. la Rot. decis. 47. num. 10. tom. 2. Nuperr.* benissimo avanti *Lancett. decis. 167. num. 6. e segg.* e quanto alla seconda *Bartol. in dict. l. post contractum num. 5. ff. de donat. Spad. dict. cons. 38. num. 6. lib. 1. la Rot. dict. decis. 47. num. 21. tom. 2. Nuperr.*

Ed in oltre per l'istesso motivo di tenere occulte le Donazioni fino a che viveva il Signor Donante, fu tralasciato, e d'insinuarle, e di farne il necessario Registro alle Gabelle de' Contratti, secondo la Legge pubblicata in Firenze ne' 5. Gennaro 1551., di cui il *Savell. nella sua Pratica al §. Donazioni num. 1. e 2.* E di più, sopravvenuta che fu la Legge del 1747., fu ancor tralasciato di far le Portate de Fedecommissi ordinati in dette Donazioni secondo il prescritto nella medesima. Dal che facilmente si può arguire, quanto mai premesse al Signor Donatario, il non renderle pubbliche, e palesi, essendosi egli, piuttosto che manifestarle, voluto soggettare a tutti quei pregiudizi, che poteva incorrere in ordine a dette Leggi *Farinacc. cons. 42. num. 34. lib. 1. Mascard. de probat. concl. 5. 1. num. 18.* ottimamente *Altograd. contr. 96. num. 165.* da vedersi la *Rot. avanti Crisp. decis. 161. num. 6.* L'occultazione poi per lungo tempo procurata essere un fortissimo contrassegno della tentata nullità degli atti, che si sono occultati e della loro cattiva qualità, provano *Rocc. disp. iur. cap. 46. num. 18. Mut. decis. 74. num. 13. la Rot. avanti Molin. decis. 972. num. 21. e avanti Falconer. tit. de falsis decis. 3. num. 13. e 14.* ed altri comunemente.

AR-

ARTICOLO TERZO.

Della Nullità delle Donazioni per l' imbecillità del Donante.

CHe il Signor Marchese Alessandro Feroni Donante fosse imbecille, e d' imperfetto, e debole giudizio, è talmente certo, e indubitato, che non può a buona equità controvertersi.

In primo luogo egli è stato sempre comunemente reputato per tale da chiunque ne ha avuta cognizione, lo che solo esser bastante per concludere o la demenza, o l' imbecillità d' una persona, fermano *Mascard. de probat. concl.* 502. *num.* 10. *& concl.* 1045. *num.* 8. *Menoch. de praesumpt. lib.* 6 *praes.* 45. *num.* 46 *Tusch litt. F. concl.* 541 *num.* 14. *Castill. quot. controv. lib.* 4. *cap.* 28. *num.* 54 *versic rursus & tertio Farinacc. in fragm. litt. F. n.* 273. *Antonin. var. resol. lib.* 1. *resol.* 43. *num.* 3 *lib.* 2. *resol.* 59. *cas.* 23 *vers. secundo Pat. Iordan lucubr. lib.* 14. *tit.* 17. *num* 382 *Novar de elect. for. sect.* 1. *quaest.* 43 *num.* 21. *Pacian. de probat. lib.* 1. *cap.* 43. *num.* 38. *Rocc. disp. iur. cap.* 136. *num.* 17. *Banden. collect.* 15. *num.* 88. *vol.* 2. *Bonfin ad Baunm. gener. cap.* 42 *append.* 1. *num.* 13. *& append.* 2 *num.* 15

Non essendo neppur necessario, che ciò resti provato giudicialmente negli atti, mentre come di tutte le altre cose per se stesse pubbliche, e notorie, possono i Signori Giudici anco stragiudicialmente informarsene, come in punto fermа *Barbos. vot.* 56 *num.* 29. *e segg.* e lo comprovano *Bald. in L. jubemus in* 4. *not. Cod. de Iudic. Felin. in cap. cum ordinem num.* 11 *de Rescript. Gratian. discept. forens. cap.* 872. *num.* 4. *e cap.* 925. *num.* 6. *Mangil. de Subhast. quaest.* 51 *num.* 15. *Beltramin. ad Ludovis. dec.* 224 *num.* 7. *Surd. dec.* 316. *num.* 83. *la Ruot. dec.* 225 *num.* 14. *par.* 9. *e dec.* 273. *num.* 31. *part.* 16. *rec. la Ruota di Lucca appresso Palm. dec.* 165 *num.* 6.

Secondariamente lo giudicò imbecille, e incapace di accudire a' propri interessi la Madre medesima, che terminata nell' anno 1715 la di lui minore età *Sommar. num* 1., continuò a spiegare espressamente negl' Istrumenti, e ne' Contratti il carattere di sua Tutrice, e Curatrice, fino all' anno 1726. e al vigesimonono della di lui età *Sommar. num* 13 *e segg.*, e poi sebbene in apparenza renunziasse alla Tutela, e alla Cura per l' Istrumento de 12 Marzo 1726 esistente in Sommario della Parte al *num.* 2., seguitò però sempre ad amministrare, come prima, il di lui Patrimonio. Il qual giudizio Materno doversi assaissimo valutare all' effetto, di cui si tratta, puntualmente provano *Mascard. concl.* 1045. *num.* 7 *e num* 17. *Pacian. de probat. lib.* 1. *cap.* 43 *num.* 30.

In

In terzo luogo l'essere sempre stato anche dopo l'età minore sotto l'altrui governo, ed Amministrazione non solamente finchè visse la Madre, ma anche dopo la di lei morte, come di ciò depongono i Testimoni tutti per nostra parte indotti *Summar. nu. 58*, fa chiaramente comprendere, che egli non era di tutto il senno, e giudizio, considerandosi di mente non sana quello, che è inabile a governare se medesimo, e ad assistere a' proprj interessi *Torr. var quaest tom. 1. tit. 4. quaest. 1. num 15. vers verum, e num. 17*

In quarto luogo gl'istessi Testimonj, indotti dalla Parte avversa, che contro di essa fanno una piena, e concludente prova *Handed. cons. 99. num. 16. e 17. lib. 1. Sacc. jun. cons. 69. num 11 e 12 lib. 1. Marant resp. 18 num 63 e 64 tom. 1 Gratian. dec 81. num 3 Palm. dec. 27 num 5 Venturin dec. 107 num 9.* ingenuamente confessano, che il medesimo era di corta, e limitata cognizione, e che vi saranno stati de' fanciulli di dodici anni, che l'avranno superato in spirito, e talento *Summar num. 59*

In quinto luogo la meschinità del suo vivere, e i di lui puerili, e insipidi andamenti, de' quali depongono i Testimonj più informati della qualità della di lui persona, fanno vedere, che esso era veramente imbecille, e debole di capo, conforme i medesimi attestano *Summar. num 58* e che era nel suo discernimento più paragonabile ad un ragazzo di dieci, o undici anni, che ad un uomo di età matura, e provetta.

Non ostante che alcuni de' Testimonj, senza addurre veruna congrua ragione del loro detto, depongano, che egli era sano di mente, e non pazzo, ne imbecille, mentre questi attestando solo della propria credulità, e del proprio giudizio, non debbono averli in considerazione, come precisamente avvertono *Alex cons. 147. num. 16. lib 7. Tusc. litt. F. concl 141 num 21 Suarez. alleg 1. num. 17. Farinacc. in fragm litt F num. 299. la Rot dec 134. num 4 par. 2 divers. recen. dopo lo Zacch quaest. Mednoleg. dec 51 num. 3. e 4 Bansu ad Bannum gener cap 42. append 1 num 52.* Ed ai Testimonj che depongono della sanità di mente per propria credulità, debbono preferirsi quelli, che depongono dell'insania, o dell'imbecillità per mezzo dei fatti che la provano, e che avvalorano il detto loro, egregiamente *Suarez. d. alleg 1 num 17 Castill quotid. contr. lib 4. cap. 28 num. 30. e num 33. Farinacc d. litt. F. num. 312 e 315. Pascan. de probat lib 1. cap 43 num. 46.*

E siccome gli stessi dementi, e affatto mentecatti, danno molte volte dei segni di sanità di mente *Suarez. d alleg 1 num. 20 Rub de Testam cap. 12 num 72. & cap. 16 num 380. e 381 Lap alleg 25 num. 2. la Rot dec 1 9 num 7 par. 2. Divers* e molte volte ancora con difficoltà si riconoscono, senza averne una longa pratica, ed esperienza, giusta il testo nella *L. quod mey namine 18. ff de aequir. vel amitt.*

amitt. possess. §. 1. ivi = *si furioso, quem sanae mentis esse existimasti*
= *eo quia forte in conspectu inumbratae quetis fuit constitutus, rem tra-*
= *dideris &c* = *Menoch. consf 82. num. 211. Tusch. litt F concl. 539. num.* 33 *concl* 541. *num* 20. *& concl.* 543. *num.* 34. *Cutell de donat. dist.* 1 *partic.* 3 *num.* 83. e 84. *Rot decis* 107. *num.* 21. *par* 2 *diverf. Rub. de Testam. cap* 12. *num.* 26 *e segg. Farinacc in fragm. d. litt F. num* 219 *Rauz. decis Lunan* 4. *num.* 39. *Bonfin ad Bannum gener. cap.* 42. *append.* 1. *num.* 20. e concordano benissimo *Paris consf* 87. *num* 44. *lib.* 3. *Corn. consf.* 73. *n.* 4. *lib.* 1 *Spad. consf.* 93. *num* 20. *lib* 1. da vedersi *Castill. contr. lib.* 4. *cap.* 28 *num.* 15. *Rub. de testam. cap* 16. *num* 379. *Bonfin ad Bannum gener d append.* 1. *num* 29 *& append.* 2. *num* 60. *la Ruot. dec* 129. *num* 6 *e* 7. *par.* 2. *diverf.* e avanti *Lanett. dec.* 861 *num.* 12., Deve perciò procedersi con grandissima cautela, e circospezione nel prestar fede a quei Testimonj, che depongono della sanità di mente, conforme prosegue *Zacch d quaes.* 3. *num* 11. *verf In his tamen ivi* = *Videndum ergo Iurisconsultus est, ne*
= *ex sermonibus dementis testes de sanitate deponentes decipi potuerint,*
= *imo etiam ex factis, nam ut vides in hoc proximo exemplo, omnia in-*
= *terdum non modo cum prudentia, sed etiam cum providentia insani ge-*
= *runt, tamen manifestum est, illos in quibusdam particularibus apertis-*
= *sime insanire* = *la Ruot dec.* 134. *nu.* 2 *par* 2. *diverf ripet dopo le Zacch. quaes Medicoleg decis* 5 *num.* 2 *&* 3 *Bonfin ad Bannum gener cap* 42. *append* 2 *num* 52., E deve procurarsi di conciliare al possibile la loro contrarietà col detto degli altri, che attestano dell' infamia *Farinact. d. litt, F. num* 316 *Catell. d part* 3 *num* 84.

Essendo anche da riflettere, che altro è il pazzo, ed il furioso, altro è lo stolto, e l'imbecille, Il pazzo, ed il furioso si dà a conoscere a tutti, ma lo stolto, e l'imbecille, che non dà apertamente segni di pazzia, nè di furore, spesse volte inganna, e da quei, che non hanno gran cognizione di lui, può credersi sano di mente, come distinguono benissimo *Bald. in L. Si furiosi Cod. de nupt & in L.* 2. *Cod de Curat furiof Iason. in L furiosum num* 2. *Cod. qui testam. fac poss. Vinn in* § *Sed & mentecaptis* 4. *inst tit. de Curat & in* §. 1. *versic. item furiosi inst quib non est permiss fac. testam Otrotom in* § *furiosi num* 9. *inst. de Curat Alex consf* 54 *num.* 1 *lib.* 1. *Tusch litt F concl.* 539 *num* 7 *e num* 32., e meglio nella *concl.* 541 *num.* 10. *Mascard. de probat concl.* 1045. *num* 1. *Farinacc in fragm litt F num* 213. *Cutell. de donat dist* 1. *par.* 3 *num.* 78. *Gomenz. ad Leg. Taur* 3 *num.* 7. *Zacch. quaes. Medicoleg. lib.* 2, *tit.* 1. *quaes.* 9 *num.* 3. *e segg e num* 16.

In sesto luogo se una sola Donazione universale di tutti i Beni, ò della maggior parte de' medesimi, senza una causa adeguata e prudente, si considera da' Dottori per un riscontro quasi certo della fatuità, ò demenza del Donante, mentre essendo una dilapidazione delle pro-

prie

prie sostanze, non può immaginarsi, ne supporsi in un uomo di sana mente Caldas cons 19. n. 58 vers. quod in hoc casu Paris. cons 88. n. 13. lib 3 Caro cons. 69. n. 14 lib 1. Alex cons 86. n. 15. e 16. lib 2 Farinacc cons 43. n 29. lib 2. Reminald. jun. cons. 274. n. 55 Mascar de probat. concl. 502 n 12. ivi = octavo praesumitur dementia, quando quis omnia sua = Bona donat, nam cum sit dilapidatio quaedam, non videtur cadere in = hominem sanae mentis = Menoch. de praesumpt lib. 6 praes. 45. num. 57 Zacch. quae Medicoleg lib. 1 tit. 1. quaes 3 num 8. ivi = demen= tem quippe omnia bona sua stultum, ac dementem praesumi = Paris de resign. lib. 9. quaes. 19 num 7 Barb. decis 83. num 16. Rub in adnot. ad decis 56 num. 4. par 9 la Rnot. dec 585 num 5 e dec 594. num 6. ivi = Nec minus eum parum mente constantem indicat donatio ipsa = omnium Bonorum praesentium ac futurorum, cum prudentis hominis, & = integri iudicii non sit, seipsum spoliare omnibus bonis = par 19 rec. Baldinc rer. iudicat tit 3 de legat dec 34. num. 10 ivi = Donatio e= num sine causa indicat fatuitatem, dementiam, stultitiam, & furorem = in donante = la ll. M. del Sig Cav Neroni nella sopracit. Florentina = Nullitatis Donationis 28 Septembr. 1736 num. 12., anzi neppur si presume legittimamente ottenuta per parte del Donatario Mascard. de probat. concl. 815 num. 47. De Luc de alien. disc. 36. num. 12. Rub. in adnot. ad dec 56. n. 4. e segg par 9 la Rnot. dec 306. n. 12. e segg. par 12 rec la chiara mem. del Sig Aud Ciampelli mio amatissimo Precettore nella Fiorentina Nullitatis Donationis de Viridis de anno 1709 § prima congettura, & seq. pag. 3. & seq ed il fu Illustrissimo, e Reverendissimo Sig Vicario Ubaldini nella Florentina Nullitatis Donationis de Leonardis 27. Ian. 1716. § Ex his pag 14. il di cui voto fu di poi seguitato, e confermato nell' altre due Istanze, I Signori Auditori Conti, e Belluzzi nella Florentina Commendarum de Conciis 29. Iul. 1718 §. Prima autem num. 60. & segg. e la chiar mem. di S. Eccellenza il Sig Senatore Presidente de Ricci nella Fiorentina, seu Liburnen. redditionis rationis 4. Iul. 1721 § cum tamen. & seq pag. 8.

Maggiormente dovrà credersi mancante di giudizio, e di cognizione il nostro Donante, che ha replicatamente fatto tante, e tante Donazioni, come io ritorno assai meno forti del caso nostro, che dalle moltiplicità delle Donazioni, e delle alienazioni resti provata la fatuità, e la demenza, provano Rim cons. 67 num 10. vers nec est verum lib 1 ivi = Nec est verum quod actus gestis per Zanetum ostendant illum non fuisse insanum, sed potius inferant contrarium. quoniam = in paucis annis reperiatur fecisse ad minus decem alienationes Bonorum = immobilium, & quandoque bis in anno res diversas distraxit. Ex fre= quentia ergo dictarum alienationum satis intelligi potest, quod bona sua = profundebat, & dissipabat, & quod illis abutebatur, & quod quoad Bo= na furiosam faciebat exitum = e num. 12 ivi = & debent etiam testes

no-

= *nostri praeferri quia verisimiliora deponunt. Nam ut dictum est frequen-*
= *tia alienationum factarum intra modicum tempus arguit Iannettum non*
= *habere sanum intellectum, nec sensum perfectum, quia ex hoc apparet,*
= *quod profundebat, & dilapidabat Bona ad instar furiosi, & quod quoad*
= *Bona faciebat eamdem furiosum d. l. his qui &c. Ita ergo praesumptio*
= *in specie tollit contrariam praesumptionem in genere &c* = *Gerisin.*
cons. 12. *num.* 45 *in fin ivi* = *cum rebus ipsis, & factis insipidissime,*
= *& imprudentissime gestis per eum, praecipue vero in tot tantisque do-*
= *nationibus excessivis factis per eum in gravissimum ipsius, ac propriarum*
= *etiam filiarum damnum, ut merito de varietate depositionis testium no-*
= *strorum nullus dubitandi locus videretur relinqui, quidquid ex adverso*
= *dicant testes Partis adversae, qui ex praedictis reiiciendi sunt prorsus*
= *in omnibus* = *Cyriac. contr.* 334. *num.* 16. *in fin. Rub de testam. cap.* 26. *num.* 19. *e num.* 450. *Rocc. disput jur cap.* 135 *num.* 19 *e summ.* 33 *ivi* = *quod ex frequentia alienationum arguatur non sanus intel-*
= *lectus, neque sensus perfectus, dum ex hoc apparet profusio dilapidatioque*
= *Bonorum ad instar furiosi* = *la Rota dec.* 594 *num.* 6. *e* 7 *par.* 19. *recent. e avanti Laurent. dec.* 861 *num.* 9.

Vedendosi massime, che ha continuato a donare, anche quando non avera più nulla in questo Mondo, ed è morto decotto, e carico di debiti con l'istesso suo Donatario, ed Amministratore, onde con molto maggior ragione possiamo esclamare col *Surd cons.* 473. *num* 17. che parlando di una tale donatione disse ivi = *est insolita res nullo un-*
= *quam tempore audita, nulloque nostrae aetatis, aut maiorum nostrorum*
= *testimonio, vel exemplo comprobata, & de ea dici potest, quod oculus*
= *non vidit, nec auris audivit* = riferito, e seguitato dall' *Illustrissimo Sig. Audit. Girolamo Finetti nella Florentina Nullitatis Donationis* 12. *Iulii* 1756 §. 53.

Tanto più che tutte le Donazioni furon sempre fatte per atti irrevocabili tra' vivi, senza che in tutto il corso di sua vita abbia fatto il donante neppure un solo atto di ultima volontà, onde non si sa comprendere, quale altro mai potesse di ciò essere il motivo in una persona tanto proclive a donare, fuori che questo, di essere stato creduto incapace a sostenere il serio carattere di Testatore alla presenza di tanti Testimonj, quanti si richiedono negli atti d'ultima volontà.

In settimo luogo finalmente quante sono le Donazioni, che in prodigioso numero ha fatte il Signor Marchese Alessandro, altrettanti quasi sono i riscontri certi, e sicuri della di lui imbecillità, o per meglio dire mentecattaggine, riconoscendosi nelle medesime non solo una massima imprudenza, ma anche una manifesta contradizione, conforme si è dimostrato nell' Articolo precedente; di maniera che ci lusinghiamo di poter credere, e di potere con tutta verità asserire, che non vi sarà alcuno, che disappassionatamente considerandole,

non

non confessi, che detto Signor Donante era talmente stupido, ed imbecille, che non intendeva nulla di quello facesse, ed operasse. La qualità poi degli atti, e delle Donazioni, che cadono in disputa, essere un mezzo il più atto, ed opportuno, per arrivare a comprendere l' incapacità o demenza del donante, in circostanze ancora senza paragone meno urgenti, attestano concordemente *Dionis. Gothofr. in L. Quidam 27. n. 7. ff. de condit instit. Corn. cons. 73 n. 4. lib. 2. Paris cons. 87 num. 44. lib. 3. Soccin. sen. cons. 41 circ. fin. lib. 1 Caldas. cons. 19 num. 58 Suarez. alleg 1 num. 12. e num 18 in fin Zacch. quaest. Medicoleg. lib. 1 tit 1 quaest 3. num 7 Mascard. de probat concl. 826 num. 13 Menoch. de arbitr. lib 2. cent 6 cas 529 num. 6. Barry de Success. lib. 1 tit. 7. num 42. Pacian. de probat lib. 1 cap 43 num 10, Amun. de donat. reg lib. 3 cap 15. num. 27 Ansald in add. ad dec 127. num. 5. Rub de Testam. cap. 16. num. 444. e cap. 29. num 686 e segg Thesaur dec. 92 num. 4. la Ruota avanti Lancett. dec. 861 num. 8.* Ed in termini di furioso, che abbia i lucidi intervalli, che dall' imprudenza dell atto, debba credersi seguito nel tempo del furore *Aretin. in § praeterea num. 4. Inst quib. non est permiss. fac. testam. Suarez. all. 1. num. 12. vers. bene admittunt e num. 26. Cutell. de Donat disc 1. par 3. num. 86 Hering de fidejuss cap. 7. num. 115. Antunez. de Donat. Reg lib. 3 cap. 15. num 27 Farinacc in fragm. litt F num. 331 Pacian. de probat. lib 1. cap. 50. num 21 versic primo casu Ansald in add. ad dec. 127. num. 51.*

Se adunque la fatuità, e la demenza suole regolarmente reputarsi di prova disastrosa, e difficile, e però per concluderla si sogliono creder bastanti anche le semplici congetture più leggiere, e più deboli *Menoch. cons. 81. num 211 & lib. 6 praes. 45 num 22 Castill. quotid controv. lib. 4 cap. 28. num 37. Farinacc in fragm d litt. F num 232. e segg. Barbos vot. 59 num 9 e 10. Rub de Testam cap. 13 num 107 e segg Bonden collect. legal 35. num 86. e 87 lib 2. Bonfin ad Bannun. gener. cap 42 append. 1. num 3 ivi = illud primum ex mente = omnium sciendum est, stultitiam, dementiam, insaniam, & furorem, difficilis esse probationis, quippe quae sunt de his, quae latent in animo hominis, & ob id* Bald. in L. 12 ff de testam *scribit, mentis sanitatem = esse quid invisibile, & proprie non percipi visu, vel auditu, sed magis = judicio rationis. & per consequens hos defectus mentis non nisi ex dictis, & = factis exterioribus judicari posse, & sic hanc mentis insaniam probari levioribus probationibus* Bald. &c. *immo solis conjecturis, & praesumptionibus = &c.* = e s' ammettono ancora i Testimonj singolari *Cravet cons. 591. n. 9. Menoch. d cons. 81 num 214. Antonin. var. resol lib. 1 cap. 43 num. 3 Mascard. de probat concl. 502 num 16 e concl. 827. num. 7 Farinacc d litt. F. num. 290. Rub. de testam. d cap. 13. num 102. e segg. Rocc disp. jur. cap 136. num. 23 Bonfin. d append 1 num 3. e num.*

19. Ed è rimesso al prudente arbitrio del Giudice il riconoscere dalle circostanze, se chi ha disposto, fosse, o non fosse di mente sana, e perfetta *Rip. in L. ex facto num. 82. ff. de vulg. & pup. subsit.* da vedersi *Gutier. cons.* 14. *num.* 2. dove ferma, che in conflitto di Testimonj, o d'altre prove, deve il Giudice interporre il suo arbitrio per l'incapacità del donante, che si deduca dalla troppa imprudenza della Donazione *Menoch. de arbitr. Iudic. lib. 2. cent. 6 cas. 529 num 1. Castill quotid. controv. lib. 4 cap 28 num 34. Tusch. litt. F. concl 541 num. 16. Farinacc. d. litt. F num. 311 Rub. de Testam. d cap. 16 num 457 e seq Thesaur. dec 92 num. 4. la Rot. dec 129 num 18. par 2. Diverſ e avanti Lancett dec. 361. num. 14.*

Non pare al certo, che vi resti luogo a dubitare, che debba giudicarsi di mente assai debole, e d'imperfetta cognizione, per non dire affatto stolto, e mentecatto, il sopraddetto Sig Donante, l'imbecillità, o stupidezza del quale non resulta sol tanto da leggiere, o deboli congetture, ma da tante, e tante sicurissime riprove, quali sono le sopra esposte, che fino all'ultima evidenza la rendon manifesta, e palese.

In concorso delle quali si rende inutile per la Parte avversa il ricorrere, o alla creduta capacità nel Donante per le cose Spirituali, delle quali si credon capaci anche i piccoli fanciulli, e però molte volte si ammettono alle medesime i deboli, e imbecilli di mente *Zacch. quaest. Medicoleg lib 9 tit 9 quaest. unic num 5* dove allega l'Autorità dell'*Angelico Dottore S Tommaso*, è da vedersi al nostro proposito la *Rot. decis. 107 per tot. decis. 229 num 13 e segg. e dec. 134. par. 2. Diverſ.*

O all'aver saputo leggere, e scrivere, che sono atti, che più consistendo nel senso materiale, che nell'intelletto, si reputano incapaci a provare la sanità della mente *Tusch. litt. F concl. 543 num. 35 la Rot. d. dec. 107. num 20. par 2. Diverſ Bonsin ad bannum gener cap. 42 append 1. num 19 in fin & append. 2 num 49. e num. 66.*

O ad essere stato ascritto, e ad essere qualche volta intervenuto nelle Fraternite, e Compagnie, quando per crederebbono di mente sana, e perfetta, non basta neppure la prova, che abbia risedneo assieme con altri in qualche pubblico Ufizio, o Magistrato, come osserva la *Rot. decis. 595. num. 7. par 19 rec*

O all'aver fatto le ricevute, ed i pubblici mandati, ed all'aver sostenuto in suo nome le liti, vedendosi che l'istesse cose esso faceva ancor quando la Madre espressamente spiegava ne' di lui contratti il carattere di Tutrice, e Curatrice, conforme si è accennato all' *Artic. II §. 4. versic Tutte le quali Donazioni*, onde è chiaro non potersene fare alcun capitale, per vedersi continuato l'istesso sistema e stile anche dopo, acciò la di lui incapacità non si rendesse maggior-

giormente palese, e onoria *Rot. cor. Lancett. dec. 861 num. 13. ibi* = *utrumque ad rem faciunt mandata Procurae ad exigendos Bonorum* = *fructus stipulata a donante paulo ante exarationem Donationum, ultra-* = *quod etiam fuerunt facta adhibitis pro testibus ipsis donatariis &c. val-* = *de urget, quod sicut potuit induci ad tot explendas paulo post dona-* = *tiones, ita potuit pro iis colorandis induci ad faciendum alios praedi-* = *ctos, qui tamen necessariam mentis sanitatem non indicant, tam fieri pos-* = *sunt a prudente aeque ac a mentecapto.* =

O all' essere alcune delle controverse Donazioni, e diversi altri atti fatti dal medesimo Signor Marchese Alessandro, stati celebrati per pubblico Istrumento rogato per mano di Notaro, essendo certo che il Notaro, massime negli atti fra vivi, non si roga mai della sanità della mente, e che quando ancora ne attestasse nell' Istrumento, non dovrebbe in questa parte prestarseli fede alcuna *Corn cons 22 num. 15. lib 4. Suaren alleg 1. num 8 Antonin lib 2. resol. 59. cas 23 circa fin. Mascard de probat. concl. 502 num 13 Cyriac contr. 334. num. 26. Vasq de success. progress. lib. 1. §. 1. num. 54. e segg. Martinned. exam. 9. num 16 e 23*

O finalmente il ricorrere a simili altri fatti indifferenti, o ad altre vaghe, e generiche presunzioni, che devon sempre cedere alle prove più speciali, e più atte a persuadere l'animo del Giudice per l' imbecillità della mente *Ruin cons 67 num. 13 lib. 1. Guttier d cons 14 num 2, la Rust dec 544 num 7 par. 19 rec avanti Prat dec 18 num 27 avanti Lancett dec 861. num. 12. e 14. ibi* = *cum experientia demonstret etiam stultos sensate aliquando loqui, & prudenter* = *se gerere &c prosecta hujusmodi actus visi non sunt praeponderare pos-* = *se tot aliis actibus, & circumstantiis, quae animum Judicis, cuius id* = *arbitrio committitur, movent ad ita judicandum &c* =

Essendo pertanto innegabile l'imbecillità del Donante, comecchè è certo, che se noi trattassimo di atti di ultima volontà, per validità de' quali si ricerca, che il Donante, o il Testatore ecceda l'età di anni quattordici, dovrebbero dichiararsi nulli, ed invalidi, se dagli atti medesimi, o altronde ad arbitrio del Giudice apparisse, che fossero stati fatti da una persona imbecille di un discernimento minore a quello di un' adulto, conforme da quanto sopra chiaramente risulta, essere stato il prefato Donante, secondo la magistrale *decis 92 del Tesaur. al num. 4. ibi* = *Ego in contingentia facti coram Senatu in Te-* = *stamento cujusdam fatui de Cuneo, cui etiam Curator datus fuerat, di-* = *stinguebam, quod si talis sit fatuus, cui plus sensus non sit, quam* = *puero 10. vel 12. annorum & ei non liceat testari, quia sicut Lex non* = *admittit Testamentum pueri minoris 14. annorum, ex eo, quod non* = *habeat animi judicium d §. praeterea Inst quib non est permiss fac.* = *testam Ita eadem ratione non permittitur tali fatuo ex defectu judicii.*

 Aut

= *Aut vero erat fatuus, cui tamen plus erat judicii, quam puero 14. an-*
= *norum, & tunc admitterem ad Testamentum. Et haec opinio mea non*
= *displicuit Senatui, qui judicavit Testamentum illius fatui non valere an-*
= *no* 1563 19. *Decembr. Conjectura vero hujus judicii, colligetur ex in-*
= *spectione Tabularum, itaut si rite conditum sit Testamentum, tamquam*
= *si ab eo, qui sanae mentis est, conditum esset, tunc valeat, per ea, quae*
= *scribit Ludovic &c si vero male conditum est non valeat* = riferita, e seguitata dal *Barry de success. lib.* 1. *de testam tit.* 7. *num.* 42. *Menoch. de arbitr. Iudic. lib.* 2. *cent* 6. *cas* 529. *num.* 6. *Rob de Testam. cap.* 19. *num.* 186. *e segg.*

A più forte ragione debbono dichiararsi nulle le controverse Donazioni, che furono tutte celebrate per atti infra *i vivi*, ne' quali si ricerca una maggior cognizione, e maturità di giudizio, come distinguendo fermano *Iason in l ex facto n.* 41. *ff. de vulgar. & pupillar. subst. Ioan. Faber in §. praeterea Inst. quibus non est permiss. fac testam. Gomez. var. resol. part* 1. *cap.* 6. *num.* 2. *Gerifsen cons.* 11 *numer* 47. = *ivi* = *aliqui ex DD. allegatis in dubiis loquuntur respectu* = *facultatis testandi, hi autem nihil obstant, quia ad testandum minor* = *requiritur habilitas, & firmitas iudicii, ac intellectus, quam ad con-* = *trahendum, & ideo argumentum de dicta facultate testandi ad facul-* = *tatem contrahendi, affirmative non tenet, ut tradunt* Corn &c = e concordano benissimo *Surd. cons* 122. *num.* 2. *Capon. discept.* 64. *num.* 6 *e* 7. *Ioo. de solemn. in contract. minor. glos.* 16. § 4. *num.* 63. *e segg.* con altri ivi addotti.

E siccome le Donazioni fra vivi, che sono sempre di sua natura lesive e dannose, son vietate dalle Leggi Romane ai minori di venticinque anni, e dai respettivi Statuti municipali ai minori di anni diciotto, o di venti *l.* 1 *ff. de tutel. & ration. distrah. l fin §. cum autem Cod. si maior fact. Donat. fine Decr. rat. hab Cyriac. contr.* 18 *num.* 29. dove che non è permessa la Donazione neppure al minore, che per Rescritto di Principe sia stato dichiarato maggiore, o abilitato a tutti i contratti. *Poss. resol.* 46 *num.* 85. *Andreol. contr.* 239. *num* 71 *vers. remanet modo Palm. alleg.* 176 *num.* 27. *Tranchedin. consult.* 100 *num* 9 *lib.* 1. ove adduce la ragione, = ivi = *quia minoritatis* = *sotte sunt fragilitas consilii, inopia, & captionis facilitas iux. Virgil.* = *Georg.* 3 *Dum faciles animi iuvenum, dum mobilis aetas* = la Ruota avanti *Falconer tit. de Iurep. decis* 35 *num.* 3. la Ruota nostra avanti l' *Auditor Conti decis Flor* 72. *num.* 3.

E neppure si sostengono, se siano state fatte col Decreto del Giudice, o con l' autorità del Curatore, ed il consenso de' consanguinei del Donante *d. l final. § cum autem Cod. si maior fact. & l. ab agnate, & l final. Cod de Curat furios l si quando §. sin Cod. si maior fact. vendid. Barbgar. in l.* 1. *Cod. si adv. donat. Menoch. cons* 388 *num.*

num. 1 *& conf.* 465 *num.* 6. *Natt. conf.* 166. *num.* 17. *Peregrin. conf.* 153 *num.* 6. *lib.* 5 *Surd. de alim. tit.* 8. *privil.* 56. *num.* 107. *e segg. Odd. de restit. in integr. part.* 2. *quest.* 58 *num.* 2. *Mantan. de Tutor. & Curat. cap.* 33 *num.* 326. *Cutell. de donat. tom.* 1. *disc.* 2. *partic.* 10 *num.* 40. *Galganett. de Tutel. & Cur. lib.* 2. *tit.* 21 *num.* 9. *Cyriac. contr.* 157. *num.* 37 *Grattan. cap.* 750. *num.* 14. *e segg. Capon. discept.* 64. *num.* 3 *de Marin. var. resol. lib.* 1. *cap.* 144. *num.* 2. *e segg. e lib.* 2. *cap.* 136 *num.* 3. *e segg. Mans. in causa Florent. Scribeus consult.* 539. *num.* 1 *e segg. Bonden. collect.* 30. *num.* 110 *e* 111. *lib.* 2. *Tranchedin. consult.* 100. *num.* 10 *e segg. lib.* 1. *Torr. var. quest. tom.* 2. *tit.* 7 *quest.* 8. *num.* 60. *e segg. Ausald. in causa Flor. Scrib. in add. ad decis.* 76. *num.* 31. *la Rot. avanti Cavaler. decision.* 157. *num.* 7. *avanti Buratt. decis.* 924. *num.* 15. *e* 16. *decis.* 262 *n.* 20 *part.* 9. *decis.* 281 *num.* 18 *part.* 14. *e decis.* 306. *num.* 4. *e segg. part.* 18. *rec. nella Mantiss. dopo il De Luc. de donat. decis.* 18. *num.* 13. *e decis.* 19 *num.* 9. *dopo il Giov. de solemn. in contract. minor. decis.* 58. *num.* 16. *avanti Falconer. tit. de Donat. decis.* 1 *num.* 14. *e avanti Molin. decis.* 102. *num.* 13. *a decis.* 150. *num.* 9. *la Rot. nostra avanti il Conti d. decis. Flor.* 72 *num.* 5. *l' Illustrissimo Signor Auditor Finetti nella suddetta Florentina Nullitatis Donationis* 12. *Iulii* 1756. §. 11.

E quantunque regolarmente sussistano, quando son fatte con giuramento, per il noto testo nell' *auth. Sacram. puberum Cod. si advers. vendit.* Se però il minore sia stato condotto a donare immoderatamente senza una ragionevole causa, e con somma imprudenza, o lesione, la donazione si rescinde col rimedio della restituzione in integrum, giusta *il tit. nel Cod. si advers. Donat.* dove il Cuiac. = *ivi* = *est & hac* = *causa probabilis dandæ restitutionis in integrum, improbabilis donatio*= *nis enormitas. Si minor* 25. *annis immodicam & stultam rerum mobi*= *lium donationem fecerit, autore Curatore* = Cravett. *conf.* 192 *num.* 1. *e segg. Mandell. Alb. conf.* 81. *num.* 56 *e segg. Alciat. conf.* 107 *alias* 33 *num.* 14. *e più segg. lib.* 2 *Surd. conf.* 46. *num.* 18. *Menoch. conf.* 465 *num.* 11 *Roland. conf.* 59 *num.* 25 *lib.* 1 = *ivi* = *non obstante iu*= *ramento, quod sine dubio relaxari debet, cum ex tanta, tamque ex*= *cessiva læsione præsumatur dolus ex proposito, cum non sit verisimile,* = *quem passum fuisse se lædi adeo enormissime quin intervenerit dolus par*= *tis* = *Caren. resol.* 6. *num.* 6. *e segg. & per tot.* ed in specie = *ivi* = *nam minor hic actum donandi non exercuit prudenter respectu* = *sui, tam quia valde debilis fuit iudicii, dum primo donavit Matri.* = *Secundo ab eadem Matre eorumdem Bonorum accepit retrodonationem.* = *Tertio eadem Bona retrodonata donavit Fratribus. Quarto omnia sua* = *iura, & bona iterum donavit Matri. Ex quo colligi potest, & quan*= *tum Mater ad Bona filii anhelabat, & filii facilitas. Tum quia vix*

= *sibi*

= *sibi reservavit annuam quantitatem, quæ posset sufficere pro eius alimentis. Tum denique quia renunciavit* l. *final.* & l. *si unquam Cod. de revoc. donat. ex quibus minoris facultatem, & donationis læsionem & defectum iustæ causæ colligebat* = *Peregrin. conf.* 153. *num.* 16. e 17. *lib.* 5. *Cyriac. contr.* 321. *num.* 86. *Andreol. contr.* 239. *num.* 82. e 83. *De Marin. var. resol. lib.* 1. *cap.* 144. *num.* 8. e più *segg.* ed ivi il *De Luc. num.* 3. & *lib.* 2. *cap.* 136. *num.* 12. e 13. *Capon. discept.* 64. *num.* 12. e *segg. Odd. de restit. in integr. part.* 2. *quæst.* 58. *num.* 17. *vers. unde* e *num.* 21. e 24. *Tranchedin. consult.* 100. *num.* 17. *lib.* 1. *Ivo de solemn. in contract. minor. glos.* 16. §. 4. *num.* 5937. *Magon. decis. Flor.* 18. *num.* 1. e *segg.* ove tratta d' una donazione immoderata fatta dal figlio a favor del Padre con giuramento *Thesaur. dec.* 66. *num.* 2. ed ivi il *Tesaur. figlio nell' addiz. circa il fin.* = *nisi ultra minorem ætatem appareret* & *de alia conjectura, per quam ostendatur minorem facilitate sua ductum ad donandum sine causa, quia tunc non obstante quovis iuramento, & clausulis quibuscumque annullatur minoris contractus, & ita censuit Senatus donationem nullam* &c. = *Molin. de Primog. lib.* 2. *cap.* 3. *num.* 33. *Rot. decis.* 306. *num.* 7. e *segg.* e *num.* 12. *part.* 18. *rec.*

Qual rimedio rescissorio della restituzione in integrum competente al minore, passa ancora a di lui Eredi, o testamentari, o legittimi l. *non solum ff. de restit. in integr.* l. *minor autem Magistratus* §. *fin.* & *in* l. *seq. ff. de minor.* l. 4. *Cod. de inoff. donat.* = *ivi* = *si filius tuus immoderatæ liberalitatis effusione patrimonium suum exhausit, Præsidis Provinciæ auxilio uteris, qui diffusa fide veri, si in integrum restitutionem ex filii persona tibi competere, ob improbabilem donationis enormitatem animadverterit, in removendis iis, quæ perperam gesta sunt, tibi subveniet, ideoque non est tibi necessarium adversus immodicas donationes auxilium ad instar inofficiosi testamenti* = *Gratter. conf.* 14. *num.* 20. e 21. *Paris. conf.* 75. *num.* 20. e *segg. lib.* 3. *Rum. conf.* 107. *numer.* 18. e *seg. lib.* 1. *Gerispen. conf.* 11. *num.* 57. e *segg.* latamente da vedersi *Odd. de restit. in integr. part.* 2. *quæst.* 58. *num.* 41. e più *segg. Cyriac. contr.* 321. *num.* 97. *Ivo de solemn. in contract. minor. glos.* 16. §. 4. *num.* 45. la *Ruot. avanti Molin. decis.* 102. *num.* 11. e *decis.* 271. *num.* 6.

Non vi è ragione alcuna di differenza, per cui non debbano dirsi parimente nulle, o rescindibili col predetto rimedio della restituzione in integrum, le Donazioni controverse, come fatte da uno, qual era il detto Signor Marchese Alessandro, che per la sua imbecillità, e stolidezza, aveva certamente una cognizione, e capacità assai inferiore, non solo a quella che hanno i minori di anni venticinque, o di diciotto, ma anco a quella che ha un impubere, ed un fanciullo di anni dodici, conforme applicando le proposizioni suddette ad un

on caso simidissimo al nostro, prova in punto *Gerispm. cons.* 11. *nu-*
mer. 54. *e segg.* =ivi= *Quoniam etiam quando sumus in casu simplici*
=*fatuis debilitatis intellectus, difficultate opus est, quia inter debiles, be-*
=*betes, pingues, & crassae Minervae, aliqui sunt, qui usum rationis, &*
=*intellectum habent, licet diminutum, & minimum, aliqui aliquanta*
=*meliorem, sed non plenum, ut per* Socin. in d. l. 1. num 5 ff de
=V. O. *de primis loquitur tex in* l. dabimusque fin ff. de privil. Cre-
=dit., *& isti comparantur infanti, vel pupillo, & ideo ad contraben-*
=*dum inhabiles sunt, & ut valide contrahere possint, de Curatore eis*
=*providendum est, alioquin eorum contractus est nullus, ut probatur in*
=dict. l. dabimusque in fin. & in l. 2 *&c. Alii vero plusculum intelle-*
=*ctus habentes comparantur adultis, & ad contrahendum Curatore*
=*non indigent, ut per Socin &c. Sed si laedantur restitui possunt in*
=*integrum, & idea quatenus nos versemur (ut ipse verius censeo)*
=*in prima debilium specie, res clarissima est, quod contractus donatio-*
=*nis istius absque praecedenti datione Curatoris eidem dati, tamquam*
=*notorie debili, atque prodigo, nullus prorsus fuit, quatenus autem*
=*versari decernemur in secunda debilium specie, per beneficium restitu-*
=*tionis in integrum rescindi deberet. Est enim clarissimum, quod si*
=*dictum remedium competiisset Dom. Roberto, illud etiam DD. altri-*
=*cibus heredibus eius competeret, quia illud ad heredes transmitti-*
=*tur* l. non solum *&c. Quod vero dicto Roberto competiisset, probatur*
=*quia dictum remedium nedum minoribus competit, sed aliis quoque per-*
=*sonis, quae iure minoris funguntur, cuiusmodi prae caeteris sunt debi-*
=*les ingenii, & intellectum laesum habentes, qui aliorum insidiis, de-*
=*ceptionibus, atque fallaciis, expositi sunt, ut per Socin. &c prout*
=*sunt etiam prodigi, qui ad instar minorum, eodem restitutionis benefi-*
=*cio gaudent &c*=

Molto più poi le predette Donazioni debbono dichiararsi nulle, e annullate, attese tre circostanze, ciaschedune delle quali sarebbe per se sola atta ad annullarle.

La prima, che dalla qualità delle medesime Donazioni, e dai patti, che vi sono riferiti, si riconosce chiaramente, che il Donante non sapeva le forze del suo Patrimonio, nè quel che egli si facesse quando donava, e però non si può dire, che le convalidasse col suo vero, e legittimo consenso, il quale non si dà mai nelle persone ignoranti *L. Labeo ff. de aq. pluv. arcend. L.* 1. §. *Si quis ultra ff. de quaestion. L. Mater decedens* §. *Ceterum ff. de inoff. testam. L. cum Aquiliana ff. de transact.* l'Illustrissimo Signor Auditor Giuseppe Bizzarrini nella *Aretina Divisionis de* 6 *Settembre* 1748 § 14. e *segg.* e l'Eccellentissimo Signor Avvocato Gio Meoli nella *Banovien pacti de quota litis* 16 *Settembr* 1757. §. *Sic praedictus pag.* 14. e nella confermator del dì primo Agosto 1758. §. 53. avanti l'Illustrissimo Sig. Audit Quaqui.

Onde

Onde bisogna necessariamente confessare, che quelle furono del tutto nulle e invalide, *Cephal. cons. 137 num. 77 Tiraquell. de retract. lignag. §. 1 gloss. 18. num. 14. Hermosill. ad Leg. tit. 5 part. 5 leg. 36. gloss. 11 num. 119. Menoch. de arbitr. Iudic. lib. 2. cent. 2. cas. 144 num. 19. Donad. de renunt. lib. 1. cap. 9. num. 78 e segg. Altograd. Iun. controv. 24. num. 42. Palm. alleg. 145. num. 5. Altimar. de nullit. contract. rubric. 1. part. 3 quaest. 32 num. 375 la Ruot. avanti Duran. decis. 121. num. 2 e segg. e num. 22 e 23 e decis. 125 numer. 32. part. 5 e decis. 371 num. 10. part. 19. recent. avanti Molin. decis. 843. num. 2 e 3 e avanti Lancett. decis. 333 num. 10 e decis. 672. num. 13 ivi = & signanter indispensabiliter exigitur in = donante praecisa, ac individualis scientia rerum, quae condonata praetenduntur = il fu Monsignor Vicario Ubaldini nella soprace. Florent. Donationis de Lernardis 27 Iunii 1716 § Et augetur pag. 12 e meglio nel § seg. ivi = Ex quo in terminis donationis bene dicebant Informantes pro Matthia, quod etiamsi dolus aliunde non probaretur, = cum tamen certum sit, quod Matthias ignorabat, quid, & quantum = donaret, non sicuti donatario informato singulari magnam donationem = sex millium circiter scutorum ab homine inscio, quod tantam summam = donaret, quia in hac specie tam prorsus inverisimile sit, Donatorem, = si scivisset, quid, & quantum donaret, talem donationem fuisse facturum; propterea proditum est, etiam in fortioribus terminis suppositionis, quod licet donatarius in dolo versatus non fuerit, donationem tamen ex capite erroris, & deficientiae consensus in Donatore vitiari, = & invalidam esse Barr. &c.* = che fu confermata, come si è detto, in altre due Istanze *E l'Illustrissimo Signor Auditor Finetti nella suddetta Florentina Nullitatis Donationis 12. Iulii 1756. § 25 in fin.*

Non essendo neppur bastante a convalidar tali donazioni fatte senza la necessaria scienza e cognizione delle cose donate, o del loro prezzo, e valore, alcun solenne giuramento, il quale parimente non lega, nè obbliga chi non acconsente. *Ruin. cons. 107 num. 16. e segg. lib. 1. Andreol. controv. 239. num. 84. Granian. cap. 233 num. 29. De Marin. variar. resolut. lib. 2 cap. 136. num. 16 ed ivi il De Luc. n. 5. Palm. alleg. 145 num. 5. Altograd. iun. contr. 23. num. 4. e 5. Constantin. ad Statut. Urb. adnot. 46 num. 159 e 160. Ivo de solemnit. contr. minor. gloss. 16. § 4 n. 57 e 61 Grammatic. decis. 103 n. 54. e segg. ivi = & ex hoc tollitur quod ex adverso dici posset, quia sumus in donatione, illa non rescinditur, praetextu enormis laesionis, sed = in ea locum habet auth.* sacramenta puberum Cod. si adv. vendit. = *at firmetur iuramento, ut videntur concludere magis communiter DD.* = *in* dict. auth. sacramenta. *Quia ex praefatis colligitur responsio clara, = nam illud forte procederet in eo, qui donat, & a primo scit id, quod = donat, & sic damnum, in quo laeditur, quia volenti & scienti non in-* = *fer-*

= *fertur dolus*, ut in L. cum Donationis Cod. de transact. *saeu en do-*
= *nante, & ignorante a principio quid donat, & sic ignorat damnum,*
= *in quo laeditur, ut proprie fuit in casu praesenti &c.* = *Posth. decis. Bonon.* 82. *num.* 102. *la Ruota decis.* 102. *num.* 9. *e segg. part.* 4. *Divers. decis.* 130. *num.* 8. *e decis.* 308 *numer.* 8. *e segg. part.* 4. *tom.* 2. *e decis.* 354. *num.* 6. *e segg. part.* 13. *recent. e avanti Prid. decis.* 192. *num.* 6. *e* 7.

Ed è rimesso al prudente arbitrio del Giudice, il riconoscere dalla qualità della Donazione, e dalla persona del Donante, se egli abbia potuto sapere, o nò, il valore de' Beni donati, e comprender la lesione, e il danno, che ridondavali dalla Donazione medesima *Menoch. de arbitr. Iudic. cas.* 144. *num.* 19 *e* 20. E quando si tratta di persona minore, o imbecille, facilmente si presume l' errore, come provano negl' istessi termini *Cravett cons.* 192. *num.* 5. *ivi* = *quoniam iste minor donationem contulit, nesciens iurium quae*
= *obtinebat ad Bona avita, quorum valorem ignorabat; simili modo*
= *quantum iuris sibi competeret, saltem iuris praesumptione, quia iuris*
= *ignorantia praesumitur in minore &c. quod procedit etiam quod tractat*
= *minor de lucro perdendo &c. Rursus cum fuerit enormiter laesus prae-*
= *sumitur ignorasse valorem bonorum in quibus laesus est, etiam quod es-*
= *set maior &c. quod videtur procedere etiam non obstante iuramento,*
= *quia adhuc ob enormem laesionem praesumitur ignorantia valoris Bono-*
= *rum &c.* = *Mandell. Alb. in add. ad cons.* 81. *circa fin. De Marin. variar. resolut. lib.* 2. *cap.* 136 *num.* 8. *e* 9. *Donad. de renunc. tom.* 1. *cap.* 8. *num.* 72. *e num.* 76. *e* 77. *Franchedin. consult.* 100. *num.* 18. *tom.* 1. *bene il Torr. de Primogenit. part.* 2. *quaest.* 48. *num.* 30. *pag.* 338. *la Ruot. decis.* 306. *num.* 8. *e segg. part.* 18. *recent.* e molto più si presume quando, come nel caso nostro, il Donante in tutto il tempo di sua vita non ha mai amministrato il proprio Patrimonio, conforme prosegue l' istessa *Ruot. d. decis.* 306. *num.* 9. *part.* 18. *recent. ivi* = *& ignorantia deducitur ex eo, quod nullo unquam tem-*
= *pore Bona Paterna administravit, sed illorum cura semper fuit penes*
= *Marchionem Antonium eius natu maiorem, qui solus Inventarium con-*
= *fecit, & renunciatio facta fuit a minore nulla praecedente notificatio-*
= *ne de omnibus & singulis Bonis, quod sufficit ad hoc, ut ignorantia*
= *argui possit Surd. &c.* =

La seconda che dalla moltitudine, ed enormità sì grande delle Donazioni risulta, che il Donante senza alcuna moderazione profondeva, e dilapidava tutte le proprie sostanze peggio di quello potesse fare un prodigo, che non ha modo, nè fine nelle sue profusioni *L.* 1. *ff. de Curat. furios. Petr. Gregor. Syntagm. iur. lib.* 15. *cap.* 6. *num.* 3. *Rocc. respons.* 78 *num.* 11. *lib.* 2. *Staiban. resolut.* 160. *n.* 2. *e segg. e num.* 8. Onde sebbene dal Giudice non gli fosse stata in-

ter-

tedetta di fatto l'Amministrazione, non mancava però l'interdizione della Legge, che annulla le Donazioni, e i contratti fatti da simili persone *Caldas in L. si Curatorem verbo cum non absimilis numer. 6. Cod. de in integr. restitut. ivi = subditque Roger. prodigo occurrendum esse circa ea, quae ante bonorum interdictionem alienavit, = si non simpliciter prodigus, sed magis mentecaptus allegetur, idque = ex Bonis prodigaliter consumptis probatur per d. §. Deus ed ibi glos = dam subdit, quod quis sicut ex verbis probatur fatuus, ita etiam ex = gestis prodigaliter factis, & est de mente* Bartol *d. L. is cui Bonis, = dum inquit, prodigum discretione, & iudicio carere, & videtur ex = pressum in* L. Fulcinius *3. §. Adeo ff quib ex caus in possess. eat. = ibi = quia hominis eius status, & habitus a pupilli conditione non mul = tum abhorret, idemque & in prodigo dicendum est. Et ibi Accursius = exponit, idem in prodigo, quod in furioso respondendum esse &c. Pro = batur autem fatuitas, & dementia ex prodiga Bonorum administra = tione &c =*

E comecchè al Signor Donatario non era occulta la qualità della persona del Donante, e la di lui troppa facilità nel Donare, si applica al caso nostro la regola, che chi contrae col prodigo, e sà il vizio della sua prodigalità, non contrae mai validamente, ancorchè quegli non abbia interdetta dal Giudice l'Amministrazione del proprio Patrimonio *Cald. in d. verb. cum non absimilis num. 7. vers. quirum opinio Gerissim. cons. 11. num. 53. e segg. ivi = minus etiam = facienti tradita per DD plene relatos per* Cald. *&c dicentes quod = licet notoria prodigalitas ante interdictionem administrationis per se non = sufficiat ad nullitatem contractus gesti per notorie prodigum, si tamen = cum ea concurrat scientia contrahentis cum eo, quod is esset notorie = prodigus, haec simul iuncta sufficiunt ad nullitatem dicti contractus, ad = que etiamsi administratio Bonorum ei interdicta non fuerit, ut per = eund. ibid. num. 7. post Rip. & alios per eum relatos. Fortius ergo = sufficere debet notoria prodigalitas, cum qua concurrat non solum di = cta scientia, verum etiam notoria debilitas intellectus, ut in casu no = stro = Vinn. in §. Furiosi 3. Instit. de* Curat. *Deber. part 2. differt. 8. num. 8. Faber in Cod. lib. 5. tit. 40 defint. 7. Laynez ad Gomez. var. resolut. tom. 2 cap. 14. num. 32. Altimar. ad Rovit. cons 75. num. 6. tom. 3 & de Nullit sent tom. 2 rubr 11 quaest 9 num. 7. in fin. Capyc. Latr consult 35. num 7 Mucc ad Sanfelic decis 148. Urceol de transact. quaest 36 num 8. 9. e 10. De Luc. ad Franch decis 672 num 5. ivi = quod si prodigalitas contrahentis, sive alienan = tis ex generali notorietate in loco, vel ex particulari notitia bene co = gnita erat contrahenti, qui ita, dolo, vel culpa, & malafide vacare = non dicitur, & tunc indefinite, sive agatur de contractu oneroso, & = correspectivo, sive fortius de lucrativo, verior sit opinio* Fachin. *tum = alio-*

= *alteri contrahens fiat inexcusabilis, cum enim agatur de intellectus im-*
= *perfectione iam praeexistente, ac pendente a natura, non autem a po-*
= *testate, seu voluntate Iudicis, iste ita decernendo non facit aliquem*
= *prodigum, sed declarat qualis sit &c = De Comitib in addit ad de-*
cis. Florent 14. de Fideicommiss num. 22. ivi = Contrarium vero, quod
= *semper prodigo notorio, & manifesto ipso iure prohibita sit bonorum suo-*
= *rum administratio, & contrahendi facultas* L. 1. ff. de Curat. furios.
= *&c ac proinde cum eo contrahens, qui scivit, vel scire debuit condi-*
= *tionem illius, non potest aliquo praetextu excusari, puta ignorantia,*
= *vel simili, sed potius in dolo, & malafide esse dicitur, cum huiusmodi*
= *prodigus perinde habendus sit ac si talis per sententiam declaratus es-*
= *set, ut post glos &c. = e num. 25.* Lo che essendo vero in qualunque contratto benchè oneroso *e* correspettivo, molto più procede nelle donazioni meramente lucrative, come in punto proseguono *De Luc. de alienat. disc. 36. num. 2 Urceol. de transact. d. quaest. 36. num. 11 De Comit. d. addit. ad decis. 14. num 27.*

E sebbene sia regolarmente lecito ad ognuno a forza di persuasive, e di lusinghe, indurre l' Amico, o il Parente, a donare, o disporre in proprio favore e vantaggio, ciò per altro non procede rispetto alle persone, che per la non perfetta sanità di mente son troppo facilmente persuasibili, e proclivi a donare *add. ad Dec. cons. 489. num 6. litt. D. Politler Rep. in tract. de act. in mort. artic. cap. 61. num. 40. e 43. Andreol. controv. 16. num. 8. Salernit controv. 16. num 8.* e concordano benissimo *Rum. cons. 107. num 18. lib. 1. Eugen. cons 29. num 60. e 61. Berlich. tom. 2 conclus 7 de testam. num. 38. De Marin. var resolut lib 2 cap 136 num. 16. e segg. De Luc de Donat disc 36. num 12 La Rota avanti Cerr decis. 589 e decis 624. num. 6 il fu Monsignor Vicario Ubaldini nella sua riferita Florentina Donationis de Leonardis 27. Ianu 1716 §. Et augetur pag. 12. = ivi = non licuit donatario reformata stipulari magnam dona-*
= *tionem &c =*

La terza finalmente, che con tante Donazioni, continuate sempre a favore del Signor Avversario, non solo si indusse il Donante senza veruno assegnamento per poter disporre, ma morì ancora carico di debiti contratti con l'istesso suo Donatario *Sommar. addit. al num. 10.* dalla qual circostanza non solamente inferiscesene la nullità degli ultimi atti, che resero inefitabile il medesimo Donante, ma eziandio di tutti gli altri atti, e di tutte le Donazioni precedenti, in termini assai meno forti, ne' quali si tratta di due sole Donazioni fatte alla medesima persona, provano egregiamente da vedersi *Cravett. cons. 538. e cons. 539. Fontanell. de pact. Nuptial. claus 4. glos. 23. num. 23. ivi = Est secunda limitatio, quod etiamsi*
= *fiat secunda Donatio ex intervallo rerum exceptarum in donatione,*

= *datar*

= *datur tamen casus, in quo per eam annullatur prior donatio, veluti*
= *quando ea secunda donatio sit in favorem prioris donatarii, ut plu-*
= *ribus* Cravett *&c. considerat casum ustum in ipsis donationibus, do-*
= *lum scilicet donatarii, qui paulatim hac via rebus omnibus præsenti-*
= *bus & futuris ipsius donatoris potiri intendit, ac intendere visus est,*
= *& in animo habuisse, & sic consequi per indirectum, quod directo*
= *non poterat* = *Torr. de pact. futur. success. lib. 3. cap. 5. num. 101.*
e 102.

Laonde è del tutto estranea dal nostro caso la regola addotta in contrario, e comprovata con lunga serie di autorità, che anco l'imbecille possa validamente donare, o disporre de' suoi Beni, potendo ciò esser vero quando si tratti di una sola Donazione, che sia savia, e prudente, e non renda intestabile il donatore, e nella quale l'imbecille abbia avuta una sufficiente capacità d'intendere ciocchè faceva, come in questi termini parlano tutte le autorità, che sono state allegate dalla Parte avversa. Ma nella moltiplicità delle Donazioni, delle quali si tratta, e nel complesso delle circostanze, che le accompagnano, come fin' ora si è dimostrato, ci ardischiamo di asserire, non essere allegabile autorità alcuna a noi contraria.

Che è quanto ec. Salvo ec.

Devotissimi Servitori
Attilio Maria Bruni.
Cosimo Ulivelli Estensore.